

5. IL NUOVO REGOLAMENTO DELL'AMP "TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO"

5.1 L'APPROCCIO METODOLOGICO PER LA DEFINIZIONE DEL DISPOSITIVO NORMATIVO: DAL PROTOCOLLO SPERIMENTALE ALLA DISCIPLINA

Il modello applicato nel PS ha portato alla costruzione di un insieme di azioni il cui obiettivo primario è la promozione dello sviluppo sostenibile dell'AMP in esame. La valutazione delle norme vigenti e, in particolare, la rispondenza delle stesse alle azioni definite è fondamentale per la definizione del nuovo Regolamento, in quanto ha permesso di tenere conto, attraverso un approccio integrato, delle indicazioni della pianificazione vigente nel contesto dell'AMP sul quale le norme saranno applicate.

Nello specifico, per la definizione del nuovo Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo", l'approccio metodologico per la definizione del dispositivo normativo si è basato su un doppio ordine di valutazioni di coerenza finalizzate a concretizzare la fase attuativa del PS nell'elaborazione della disciplina.

Il primo livello consiste nella valutazione delle azioni rispetto agli articoli del Regolamento vigente, mentre il secondo livello si basa sul confronto tra il Regolamento vigente con i regolamenti approvati recentemente in altre AMP della Regione Sardegna. I criteri che contraddistinguono il primo livello di valutazione si basano sulla coerenza delle azioni definite dal PS relativamente agli articoli di norma del Regolamento vigente, suddivisi nei vari titoli.

Rispetto al confronto di coerenza delle azioni del PS con il vigente dispositivo normativo, il modello prevede tre esiti di valutazione, rappresentati con tre colori differenti, ai quali sono associate alcune proposte di modifica come riportato di seguito:

- se l'azione è pienamente contemplata all'interno della norma analizzata, allora la norma non subisce modifiche o integrazioni (colore verde);
- se l'azione è contemplata soltanto in parte o alcuni aspetti non sono espliciti in maniera esaustiva, la norma necessita di modifiche o integrazioni (colore giallo);
- se l'azione, e le tematiche trattate nell'azione, non sono contemplate nella disciplina vigente, si ipotizza l'inserimento di nuovi articoli o l'integrazione di quelli esistenti (colore rosso).

Quando la norma attuale non è legata ad alcuna azione rimane immutata, mentre, quando subisce delle modifiche, tali proposte di modifica sono indicate con il colore rosso nella colonna concernente gli "Articoli del nuovo Regolamento" delle Tabelle riportate al Paragrafo 5.2.

Il secondo livello di valutazione si basa sul confronto tra la normativa del Regolamento vigente con i regolamenti approvati recentemente in alcune AMP presenti nella Regione Sardegna. Si tratta di un confronto di coerenza necessario in quanto il Regolamento dell'AMP "Tavolara – Punta Coda Cavallo" è stato approvato nel dicembre del 2014 e, quindi mostra, in alcune parti, delle carenze dovute al mancato aggiornamento rispetto alle disposizioni normative nazionali e comunitarie più recenti e all'incapacità di rispondere adeguatamente alle nuove esigenze di sviluppo locale e alle sfide di tutela della biodiversità e dell'ambiente emerse negli ultimi anni. Le parti evidenziate in giallo nella colonna concernente i "Regolamenti recenti" nella Tabelle riportate al Paragrafo 5.2 costituiscono le parti di articolato normativo recentemente approvato in diverse AMP della Sardegna differente dal vigente Regolamento dell'AMP di "Tavolara-Punta Coda Cavallo". Si è quindi definito e integrato un nuovo articolato basato sugli aspetti caratterizzanti le differenti normative di settore coesistenti nel sito in esame in modo da potenziare, in particolare, le questioni legate alla tutela della biodiversità e dell'ambiente contestualmente alla gestione e alla fruizione delle attività socio-economiche presenti nell'area.

La tabella che segue mostra il modello impiegato per la valutazione di coerenza tra la normativa vigente, le azioni del PS e i regolamenti recentemente approvati in altre AMP della Sardegna.

| TITOLO | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---|--|--|----------------------------|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: Confronto azioni con gli articoli del Regolamento vigente | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: Confronto con i Regolamenti recenti | | NUOVO REGOLAMENTO |
| articolo Regolamento vigente | | | | | | articolo nuovo Regolamento |
| comma | azione | valutazione art/az | osservazioni rispetto alla valutazione art/azioni | Regolamenti recenti | osservazioni rispetto al confronto con gli altri Regolamenti | proposta di nuovo comma |

Tabella 5.1: Il modello impiegato per la valutazione di coerenza tra la normativa vigente, le azioni del PS e i regolamenti recentemente approvati in altre AMP della Sardegna.

5.2 LA VALUTAZIONE DI COERENZA

5.2.1 TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 1. OGGETTO | | | | | | ART. 1 OGGETTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima. | | | | Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta «xxx», nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'art. x del decreto di aggiornamento al decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del xxx e nel rispetto della zonizzazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del xxx n. x. | | 1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina e l'organizzazione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'AMP medesima. |
| 2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'area marina protetta sono stabilite dal decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001. | | | | | | 2. La delimitazione, la zonazione e la disciplina generale delle attività consentite nell'AMP sono stabilite dal Decreto di istituzione del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, del 12 dicembre 1997 e modificato in seguito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001 (Decreto istitutivo). |
| 3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta. | | | | Le disposizioni del presente Regolamento costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria SIC, nonché per le designande Zone speciale di conservazione (ZSC), xxx e SIC xxx, e per le Zone di protezione speciale (ZPS) xxx, integrati dai rispettivi Piani di gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'area marina protetta. | | 3. Le disposizioni del presente Regolamento, congiuntamente a quanto stabilito dall'art. 2 del D.M. del 17 ottobre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, costituiscono le misure di conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ITB010010 Isole Tavolara, Molara e Molarotto, ITB010011 Stagno di San Teodoro e per la Zona di Protezione Speciale (ZPS) ITB013019 "Isole del Nord - Est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro", per le parti ricadenti all'interno del territorio dell'AMP. |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 2 DEFINIZIONI | | | | | | ART. 2 DEFINIZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>Ai fini del presente Regolamento si intende:</p> <p>a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;</p> <p>b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;</p> <p>d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;</p> <p>e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;</p> <p>f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;</p> <p>g) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;</p> <p>h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;</p> <p>j) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in</p> | | | | Non presente | | <p>Ai fini del presente Regolamento si intende:</p> <p>a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'AMP delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;</p> <p>b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;</p> <p>d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio ("snorkeling"), pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;</p> <p>e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;</p> <p>f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;</p> <p>c) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;</p> <p>d) «guida ambientale escursionistica o guida naturalistica», soggetto abilitato e iscritto al Registro regionale delle guide ambientali escursionistiche che, per attività professionale, accompagna in sicurezza, a piedi o con altro mezzo di locomozione non a motore (fatto salvo l'uso degli stessi per raggiungere i luoghi di visita), persone singole o gruppi in ambienti naturali, anche innevati, assicurando la necessaria assistenza tecnica e svolgendo attività di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale ed</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 2 DEFINIZIONI | | | | | | ART. 2 DEFINIZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;</p> <p>k) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;</p> <p>l) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>m) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;</p> <p>n) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>o) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;</p> <p>p) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>q) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;</p> <p>s) «noleggio di unità navale», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante,</p> | | | | | | <p>educazione alla sostenibilità. Sono escluse dall'ambito professionale della guida ambientale escursionistica tutte le attività e i percorsi che richiedano comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche;</p> <p>e) «guida subacquea», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto;</p> <p>f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>g) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori., anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;</p> <p>h) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), svolte, anche in gruppo, senza la conduzione di guide o istruttori, afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;</p> <p>i) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso di corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole e/o a gruppi le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;</p> <p>j) «ittiturismo», le attività di ospitalità, di ristorazione e di servizi, sia ricreative sia culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, valorizzando gli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, esercitate da imprese di pesca che effettuano l'attività sia individualmente, sia in forma associata, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura, nella disponibilità dell'imprenditore;</p> <p>k) «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 2 DEFINIZIONI | | | | | | ART. 2 DEFINIZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>t) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;</p> <p>u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;</p> <p>v) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;</p> <p>w) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;</p> <p>x) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;</p> <p>y) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;</p> <p>z) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>aa) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;</p> <p>bb) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte,</p> | | | | | | <p>sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>l) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, che possono costituire titolo preferenziale nel rilascio delle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;</p> <p>m) «mitilicoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di mitili in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;</p> <p>n) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;</p> <p>o) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>p) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>q) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;</p> <p>r) «noleggio di unità navale», il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, così come definito ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171;</p> <p>s) «noleggio occasionale», forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica;</p> <p>t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile,</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 2 DEFINIZIONI | | | | | | ART. 2 DEFINIZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;</p> <p>cc) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;</p> <p>dd) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.</p> <p>ee) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;</p> <p>ff) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del Codice della navigazione;</p> <p>gg) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;</p> <p>hh) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;</p> <p>ii) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;</p> <p>jj) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.</p> | | | | | | <p>ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavittello;</p> <p>u) «pesca ricreativa e sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo e agonistico;</p> <p>v) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;</p> <p>w) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal D.M. 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;</p> <p>x) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal D.M. 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo, e dai successivi Piani di gestione nazionale adottati in conformità degli articoli 18 e 19 del Regolamento medesimo;</p> <p>y) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe di uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa in uno dei Comuni ricadenti nell'area marina protetta;</p> <p>z) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;</p> <p>aa) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;</p> <p>bb) "seawatching", le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, anche con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, in superficie;</p> <p>cc) «trasporto di linea», l'attività di trasporto passeggeri svolta da unità adibite e autorizzate a tale scopo, condotte da personale marittimo, di proprietà di società e armatori.</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 2 DEFINIZIONI | | | | | | ART. 2 DEFINIZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | | | <p>dd) «trasporto passeggeri» l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;</p> <p>ee) «unità nautica», qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ff), unità da pesca (come definita alla lettera gg), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;</p> <p>ff) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;</p> <p>gg) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;</p> <p>hh) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;</p> <p>ii) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino nonché alla didattica subacquea;</p> <p>jj) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;</p> <p>kk) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 3. FINALITÀ, DELIMITAZIONE E ATTIVITÀ NON CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 3 FINALITÀ, DELIMITAZIONE E ATTIVITÀ NON CONSEN- TITE NELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VA- LUT. ART/A Z | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001. | | | | <p>Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite dell'area marina protetta «xxx», come previste dagli articoli x, x e x del decreto ministeriale di aggiornamento del xxx.</p> <p>Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.</p> | | <p>1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del Decreto istitutivo 12 dicembre 1997 ed in seguito modificate dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 novembre 2001.</p> <p>2. Sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.</p> |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta non è consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatto salvo l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip; c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri. | | | Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno del territorio dell'area marina protetta, oltre a quanto stabilito dagli obiettivi e dalle misure di conservazione dei Piani di gestione dei siti Natura2000 in esso ricadenti, e pubblicati sul sito internet dell'AMP, non è consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; | Per quanto riguarda il recupero degli animali in difficoltà la pagina fb dell'AMP Tavolara invita a recuperare gli esemplari di berta minore. Anche all'interno del progetto Life Puffinus è stato lanciato un appello per il loro recupero. Cfr. http://www.sardiniapost.it/cronaca/olbia-appello-recupero-dei-piccoli-esemplari-berta-minore/ | 1. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, terrestri e marine, all'interno del territorio dell'AMP non è consentito: a) l'accesso e la circolazione sulle dune di alta spiaggia; b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti e l'accesso all'isola principale di cani tenuti sotto stretto controllo, e di gatti, purché sterilizzati e marcati con microchip; c) la raccolta di conchiglie e sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate e a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie vegetali alloctone; e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate; f) l'introduzione di qualsiasi animale alloctono appartenente alle specie aliene maggiormente invasive nelle aree in concessione e nei contesti insulari. L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vietate, a favorire la diffusione dello stesso. L'Ente gestore si impegna, inoltre, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie animali alloctone; g) la cattura e la caccia di animali, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate; h) Recuperare e/o manipolare gli animali disorientati o in difficoltà. È fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna |
| | Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti. | | Si propone di avviare campagne di eradicazione e successiva rinaturazione dei siti (Cfr. art. 11: disciplina del demanio marittimo). Si propone di aggiungere indirizzi rispetto alla sensibilizzazione. | b) l'accesso degli animali da compagnia, fatti salvi i cani addestrati al salvataggio e i cani da accompagnamento per i non vedenti; c) la raccolta di conchiglie e di sabbia e l'asportazione di porzioni di roccia di qualsiasi dimensione; d) l'introduzione, la piantumazione e la coltivazione nelle aree in concessione e nei contesti insulari di qualsiasi pianta alloctona appartenente alle specie aliene maggiormente invasive. Il soggetto gestore, con successivo provvedimento, redige e aggiorna un apposito elenco delle specie vietate e ne favorisce la diffusione; | | |
| | Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione) | | Si propone di aggiungere l'adozione di misure per il ripristino dell'habitat (Cfr. art. 11: Disciplina del demanio marittimo) | e) la raccolta di piante e di parte di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone appositamente programmate. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è | | |



| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_62 Avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, per prevenire l'introduzione di specie esotiche | | Si propone di aggiungere una lettera dopo la d) riferita al divieto di introduzione di specie animali aliene invasive. Si propone di aggiungere, sia per le specie animali che vegetali, la seguente dicitura: "L'Ente gestore si impegna a redigere e aggiornare con successivo provvedimento un apposito elenco delle specie vegetali e animali vietate e a favorire la diffusione dello stesso". | fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'area marina protetta o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica. | | selvatica. |
| | Az_Reg_5 Adottare misure volte a favorire il recupero di animali disorientati o in difficoltà | | | | | |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>), gabbiano corso (<i>Larus audouinii</i>) e berta minore (<i>Puffinus yelkouan</i>), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 2. Le attività di ormeggio, sbarco, transito e balneazione e le attività sportive di arrampicata, parapendio e speleologia, nei pressi delle colonie riproduttive delle seguenti specie: marangone dal ciuffo (<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>), gabbiano corso (<i>Larus audouinii</i>) e berta minore (<i>Puffinus yelkouan</i>), sono regolamentate nei periodi e nei modi che l'Ente gestore disciplina con successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le localizzazioni delle colonie stesse. |
| | Az. 33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto. | | | | | |
| | Az. 36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP. | | | | | |
| | Az. 38 Adottare misure tempo- | | | | | |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | <p>ranee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata.</p> | | | | | |
| | Az. 44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 3. È vietata la raccolta di piante e di parti di esse, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica debitamente autorizzata e/o nell'ambito di azioni appositamente programmate e controllate di rimozione ed eradicazione di specie alloctone. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | | Spostato come lettera e al comma 1 | |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_9 Redazione del piano di eradicazione del ratto nero e delle misure di biosecurity | | | Non presente | | 3. Interventi di eradicazione di tutte le specie vegetali e animali esotiche invasive o potenzialmente invasive sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM, sulla base del loro periodico monitoraggio. |
| | Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero | | | | | |
| | Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine | | | | | |
| 4. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'area marina protetta e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso. | Az. 38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordi- | | | Non presente | | 5. Per prevenire e contenere l'inquinamento luminoso e il disturbo che genera per la fauna selvatica è fatto obbligo di utilizzare punti luce schermati verso l'alto e verso il mare, con l'utilizzo di lampade a vapori di sodio a bassa pressione per tutti gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione posti entro il perimetro dell'AMP e visibili dal mare. Gli impianti esistenti devono essere adeguati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. È fatta salva la necessità di illuminazione nei punti di approdo che devono in ogni caso mettere in atto iniziative di contenimento dell'inquinamento luminoso. L'Ente gestore si impegna a redigere delle linee guida per la ridu- |



| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | nanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata. | | | | | zione dell'inquinamento luminoso e ad avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche. |
| | Az_Reg_63 Avviare campagne di sensibilizzazione per l'installazione di sistemi di illuminazione a basso impatto volti a limitare il disorientamento delle specie faunistiche | | Si propone di aggiungere il riferimento alle campagne di sensibilizzazione | | | |
| | Az_Reg_84 Elaborare linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso in AMP | | Si propone di aggiungere l'elaborazione di linee guida | | | |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizza- | | | Non presente | | 6. L'Ente gestore, con il supporto del Centro di Educazione Ambientale, si impegna a promuovere programmi di educazione e sensibilizzazione ambientale finalizzati: a) alla repressione del bracconaggio; |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | zione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | | | | b) alla prevenzione degli incendi boschivi; c) alla limitazione del disturbo antropico sugli organismi marini; d) alla limitazione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e dei materiali pericolosi in mare; e) alla tutela degli habitat e delle specie dell'ambiente marino e costiero. |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | | | | |
| | Az_Reg_71 Avviare campagne di informazione e | | | | | |



| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 4. TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ | | | | | | ART. 4 TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | sensibilizza- zione per la prevenzione degli incendi boschivi | | | | | |
| | Az_Reg_80 Promuovere la repressio- ne del brac- conaggio | | | | | |

| TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| | | | | | | ART. 5 TUTELA DEL TERRITORIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_3 Adottare misure volte a prevenire gli impatti dell'erosione costiera | | | Non presente | | 1. Al fine di garantire la tutela del territorio, l'Ente gestore: a) adotta misure idonee alla prevenzione e alla mitigazione degli impatti dell'erosione costiera sulla base dei risultati delle campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi; b) individua e delimita le zone soggette a pericolo di frana; c) avvia campagne di bonifica delle aree inquinate. |
| | Az_Reg_42 Delimitazione delle zone a pericolo frana | | | | | |
| | Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP | | Si propone di includere la parte relativa al recupero dei rifiuti al titolo III agli articoli che trattano i rifiuti Dall'analisi ambientale è emerso il frequente sversamento a mare di idrocarburi. | | | |
| | Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi | | | | | |

5.2.2 TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. La gestione dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e del decreto ministeriale del 12 dicembre 2003. | | | | La gestione dell'area marina protetta è affidata al xxx, soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, e dall'art. x del decreto del xxx del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. | | 1. La gestione dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", è affidata al consorzio denominato "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" ai sensi dell'art. 19 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'art. 2, comma 37, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, del D.M. del 12 dicembre 2003 |
| 2. Il "Consorzio di gestione area marina protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | | | Il xxx si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | 2. Il "Consorzio di gestione AMP di Tavolara - Punta Coda Cavallo" si attiene per lo svolgimento delle attività di gestione agli obblighi e alle modalità definiti e disciplinati dalla convenzione stipulata in data 3 dicembre 2013 con il MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM). |
| 3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. | | | | Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle Aree marine protette. | | 3. Costituiscono obblighi essenziali per l'Ente gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. |
| 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla convenzione di | | | | Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di | | 4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'Ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal Decreto istitutivo, dal presente Regolamento, dalla con- |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia. | | | | comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal decreto aggiornamento, dal Regolamento di disciplina delle attività consentite, dal presente Regolamento, dalla convenzione di cui al comma 2, e dalla normativa vigente in materia. | | venzione di cui al comma 2 e dalla normativa vigente in materia. |
| 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000. | Az_Reg_70 Programmare attività di sensibilizzazione, educazione e formazione sulla gestione integrata delle zone costiere | | Si propone di aggiungere la promozione della gestione integrata | Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 17 dicembre 2007, al soggetto gestore è affidata altresì la gestione dei SIC e delle ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'area marina protetta, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000. | | 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. del 17 dicembre 2007 che stabilisce le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione, all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo" è affidata altresì la gestione dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC per le parti ricadenti nell'AMP, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei detti siti Natura 2000, secondo un approccio integrato che consenta di portare avanti una gestione olistica del territorio nel suo insieme. |
| 6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat; b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva. | Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità Az_Reg_49 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità ¶ | | | Il soggetto gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla direttiva Habitat; b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla direttiva 147/2009/CE, ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciu- | | 6. L'Ente gestore in quanto gestore dei SIC e della ZPS e delle designande ZSC: a) contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. del 8 settembre 1997 n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva Habitat); b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 2009/147/CE (Direttiva Uccelli), ed in particolare quelle dell'Allegato I o comunque riconosciuti a priorità di conservazione dalla stessa Direttiva. |



| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine ¶ | | | te a priorità di conservazione dalla stessa direttiva. | | |
| | Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofauna | | | | | |
| | Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico ¶ | | | | | |
| | Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno | | | | | |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 5. GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 6 GESTIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_60 Avviare cam- pagne di moni- toraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia | | | | | |
| | | | | Il soggetto gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, eventuali disciplinari integrativi annuali del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero. | | 7. L'Ente gestore può predisporre ed approvare con apposito provvedimento, disciplinari integrativi del presente regolamento, da sottoporre preventivamente all'approvazione del MATTM. |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 6 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 7 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| I. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | | | Il responsabile è individuato e nominato dal soggetto gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero. | | I. Il Responsabile dell'AMP è individuato e nominato con determina dell'Ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del MATTM . |
| 2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | | | L'incarico di responsabile dell'area marina protetta viene conferito dal soggetto gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero. | | 2. L'incarico di Responsabile dell'AMP viene conferito dall'Ente gestore, previa valutazione di legittimità del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del MATTM. |
| 3. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione dei programmi di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta; | Az_Reg_4 Elaborare strategie e programmi per un utilizzo sostenibile del territorio dell'AMP | | | Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta: a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi ; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; | | 3. Al Responsabile dell'AMP sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'AMP: a) predisposizione dei programmi di gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'AMP, nonché dei relativi progetti ed interventi ; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'AMP; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell'Ente gestore e con la Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'AMP; e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative e di attività di informazione e promozione per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità |
| | Az_Reg_68 Avviare attività di promozione e valorizzazione dell'AMP | | Si propone di aggiungere le attività di promozione e valorizzazione alla lettera a) | | | |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 6 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 7 RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore. | Az_Reg_73 Avviare campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente | | Si propone di aggiungere le campagne di promozione del patrimonio ambientale e paesaggistico presente nell'area marina protetta alla lettera a) | e) promozione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta; g) qualsiasi altro compito affidato al soggetto gestore. | | dell'AMP; g) qualsiasi altro compito affidato dall'Ente gestore. |
| | Az_Reg_74 Avviare campagne di informazione e promozione delle attività economiche esercitate all'interno dell'AMP | | Si propone di aggiungere le attività di informazione e promozione alla lettera f) | | | |
| 4. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore. | | | | Il responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dal soggetto gestore. | | 4. Il Responsabile dell'AMP esercita le funzioni attribuitegli secondo le direttive impartite dall'Ente gestore. |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 7 COMMISSIONE DI RISERVA | | | | | | ART. 8 COMMISSIONE DI RISERVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>1. La Commissione di riserva, istituita con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p> | | | | <p>La Commissione di riserva istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della stessa ed esprimendo il proprio parere obbligatorio e non vincolante su:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p> | | <p>1. La Commissione di riserva, istituita con Decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 28, comma 3, della Legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modifiche, da ultimo contenute nell'art. 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, affianca l'Ente gestore formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'AMP ed esprimendo il proprio parere obbligatorio ma non vincolante in merito a:</p> <p>a) le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;</p> <p>b) le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;</p> <p>c) la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'AMP e le successive proposte di aggiornamento;</p> <p>d) il programma annuale relativo alle spese di gestione.</p> |
| <p>2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.</p> | | | | <p>Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, lo stesso soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso defi-</p> | | <p>2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente gestore; decorso tale termine, l'Ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'Ente gestore.</p> |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 7 COMMISSIONE DI RISERVA | | | | | | ART. 8 COMMISSIONE DI RISERVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | nitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. | | |
| 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima. | | | | La Commissione è convocata dal presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima. | | 3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è comunque tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1 e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima. |
| 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta. | | | | La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro tre giorni dalla data fissata per la seduta. | | 4. La convocazione della Commissione avviene almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta, con una delle seguenti modalità: lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica certificata e deve contenere l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata per la seduta. |
| 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | | | I verbali della Commissione sono inviati al responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione al soggetto gestore e al Ministero. | | 5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'AMP che ne cura la trasmissione all'Ente gestore e al MATTM dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di prima fascia | | | | Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia. | | 6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali di prima fascia |



| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 7 COMMISSIONE DI RISERVA | | | | | | ART. 8 COMMISSIONE DI RISERVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'area marina protetta o un suo incaricato. | | | | Non presente | | 7. Ai lavori della Commissione di riserva partecipa con funzione consultiva il Responsabile dell'AMP o un suo incaricato. |
| 8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore. | | | | Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale del soggetto gestore appositamente incaricato. | | 8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore. |

| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| | | | | | | ART. 9 COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_81 Incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato | | | Non presente | | 1. L'Ente gestore adotta misure volte al rafforzamento della cooperazione locale, regionale, nazionale e internazionale, dalla quale scaturiscano azioni coordinate di promozione, cooperazione, partenariato e trasporto pubblico integrato e sostenibile. |
| | Az_Reg_82 Adottare misure necessarie al rafforzamento della cooperazione regionale, nazionale e internazionale | | | | | |
| | Az_Reg_83 Coordinare le attività istituzionali intersettoriali dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere | | | | | |
| | Az_Reg_85 Agevolare lo sviluppo sostenibile dell'AMP in coordinamento con le esigen- | | | | | |



| TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| | | | | | | ART. 9 COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | ze di difesa dello Stato | | | | | |
| | Az_Reg_87 Potenziare e coordinare, di concerto con gli enti territoriali, il sistema di trasporto pubblico di collegamento con i centri urbani limitrofi | | | | | |

5.2.3 **TITOLO III: DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 8 ZONAZIONE E ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | ART. 10 ZONAZIONE E ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Sono fatte salve la zonazione e le attività consentite di cui all'art. 4 del decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 novembre 2001. | | | | Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta xxx, di cui agli articoli x e x, del decreto ministeriale del xxx, n. xxx, «Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta xxx». | | 1. Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'AMP «Tavolara - Punta Coda Cavallo», di cui all'art. 4 del Decreto del 12 dicembre 1997 del Ministro dell'ambiente, modificato in seguito con gli articoli 2 e 3 del D.M. 28 novembre 2001. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI | | | | | | ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui al comma precedente. a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta. | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «xxx», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di disciplina, con le seguenti modalità: a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area marina protetta. | | 1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'AMP, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione di cui all'articolo precedente. a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dall'Ente gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti d'intesa con l'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati e rinnovati dalla Regione o dagli enti locali competenti previo parere dell'Ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'AMP. |
| | Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali. | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI | | | | | | ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato secondo i piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore. | | | | Non presente | | 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma, l'uso ai fini turistico ricreativo del demanio marittimo sarà programmato secondo i piani di utilizzo dei litorali dei Comuni consorziati in concerto con l'Ente gestore. |
| Nuovo Comma | Az_Reg_86 Coordinare il sistema di accesso e di sosta all'AMP in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale | | | Non presente | | 3. Il sistema di accesso e sosta di natanti e veicoli a motore sarà disciplinato in relazione alla capacità di carico del sistema ambientale tramite successivo autonomo provvedimento, da emanarsi anche annualmente, valutate le condizioni di conservazione di habitat e specie e le loro necessità di tutela. |
| 3. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'area marina protetta, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del contemperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato. | | | | Non presente | | 4. In considerazione della presenza di strutture ad uso militare nell'AMP, le disposizioni di cui al presente Regolamento potranno subire deroghe specifiche e motivate, in funzione del contemperamento dell'interesse alla tutela ambientale con quello alla difesa dello Stato. |
| | | | | Al fine di assicurare la migliore gestione nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il soggetto gestore effettua la ricognizione dei documenti, anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. | Discutere con l'AMP in merito all'inclusione | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI | | | | | | ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. x, comma x, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione. Il soggetto gestore predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p> | Discutere con l'AMP in merito all'inclusione | |
| | | | | <p>Gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «xxx», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore e con il Ministero, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.</p> | Discutere con l'AMP in merito all'inclusione | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART.9. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI | | | | | | ART.11 DISCIPLINA DEL DEMANIO MARITTIMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| Nuovo comma | <p>Az_Reg_8 Avviare campagne di eradicazione di tutte le specie vegetali esotiche invasive o potenzialmente invasive presenti a Tavolara e nelle Isole minori e rinaturazione degli habitat presenti.</p> <p>Az_Reg_16 Adottare misure volte a ripristinare le dune e i cordoni dunali (protezione segnaletica e manutenzione)</p> | | | Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di barriere sommerse, strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e con il Ministero. | | 5. Interventi di eradicazione di restauro ambientale e di rinaturazione degli habitat, l'installazione di barriere sommerse, di strutture anti-strascico e a fini di ripopolamento, il ripristino delle condizioni naturali, delle dune e dei cordoni dunali e il ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con l'Ente gestore dell'AMP e con il MATTM. |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART 10 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA | | | | | | ART 12 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica, previa autorizzazione dell'Ente gestore:</p> <p>I. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. possono essere rimossi in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. possono essere rimossi, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;</p> <p>d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.</p> | <p>Az_Reg_2 Disciplinare la gestione della Posidonia spiaggiata.</p> <p>Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> | | | <p>Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'area marina protetta gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione, al fine di favorire la naturale funzione anti-erosiva e di stabilizzazione della linea di riva operata dagli accumuli di foglie e per la salvaguardia dell'integrità degli habitat marini e costieri;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione del soggetto gestore:</p> <p>I. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. con modalità di rimozione da concordare con il soggetto gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei</p> | | <p>1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pulizia delle spiagge e di gestione dei rifiuti, nell'AMP gli ammassi di foglie di Posidonia oceanica accumulati sulle spiagge (banquettes) sono trattati secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) nelle zone A e B non è consentita la loro movimentazione e/o rimozione;</p> <p>b) nelle zone C gli accumuli di Posidonia oceanica possono essere rimossi, previa autorizzazione dell'Ente gestore:</p> <p>I. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e stoccati nella zona di retrospiaggia, su spiagge poco accessibili, non frequentate da bagnanti o su spiagge interessate da fenomeni di erosione, contigue alla spiaggia da cui gli ammassi sono stati rimossi;</p> <p>II. in estate, con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e riposizionati in inverno sull'arenile di provenienza;</p> <p>III. con modalità di rimozione da concordare con l'Ente gestore, e trasferiti in discarica.</p> <p>c) in casi di oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di Posidonia oceanica e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso o mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con l'Ente gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente;</p> <p>d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART 10 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA | | | | | | ART 12 DISCIPLINA DEGLI AMMASSI DI FOGLIE DI POSIDONIA OCEANICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | detriti vegetali con rifiuti), gli ammassi possono essere rimossi, previa autorizzazione e con modalità da concordare con il soggetto gestore, e trattati come rifiuti secondo la normativa vigente; d) tutte le spese di raccolta e di trasporto sono a carico del soggetto autorizzato alla rimozione degli ammassi di Posidonia oceanica spiaggiata. | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI | | | | | | ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI E DEI RIFIUTI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente. | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | Nell'area marina protetta non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalle normative vigenti. | | 1. Nell'AMP non è consentita alcuna alterazione, diretta o indiretta, delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente |
| | Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti | | Si propone di aggiungere un nuovo comma con riferimento alle isole ecologiche in porto. Si propone di valutare se modificare il titolo dell'articolo e renderlo più ampio. | Non presente | | 2. Ciascun porto o punto di approdo deve essere attrezzato con apposita isola ecologica che soddisfi le esigenze di conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, prodotti dal naviglio dei settori pesca, traffico e diporto. |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di aggiungere il riferimento alle campagne di informazione e sensibilizzazione | Non presente | | 3. L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di sensibilizzazione, rivolte a residenti e turisti, al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI | | | | | | ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI E DEI RIFIUTI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 2. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici. | | | | Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare e gli stabilimenti balneari, devono essere dotati di allacciamento al sistema fognario-depurativo pubblico ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici presente nel territorio comunale di xxx. | | 4. Tutti i servizi di ristorazione e ricettività turistica, gli esercizi di carattere turistico e ricreativo con accesso al mare, e gli stabilimenti balneari, dovranno essere dotati di allacciamenti al sistema fognario pubblico, ovvero di sistemi di smaltimento dei reflui domestici. |
| | | | | Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx. | | 5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Coralina» vigenti. |
| | Az_Reg_7 Avviare campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di bonifica delle aree inquinate nell'AMP | | Si propone di trattare la bonifica in un articolo nuovo ("tutela e gestione del territorio") nel titolo I | Non presente | | 6. L'Ente gestore avvia campagne di recupero dei rifiuti abbandonati e di pulizia dei fondali. |
| | Az_Reg_18 Avviare campagne di pulizia dei fondali | | | | | |
| nuovo comma | Az_Reg_35 Definire un insieme di indicatori per la valutazione | | Si propone di prevedere indicatori per la popolazione fluttuante e poten- | | | 7. L'Ente gestore si impegna a valutare annualmente la popolazione fluttuante ai fini di migliorare i controlli della qualità delle acque. |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 11. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI | | | | | | ART. 13 DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI E DEI RIFIUTI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | della capacità di carico dovuta alla presenza di popolazione fluttuante durante il periodo estivo | | ziare i controlli della qualità delle acque marine. | | | |
| | Az_Reg_39 Potenziare il controllo della qualità delle acque marine | | Si propone di prevedere indicatori per la popolazione fluttuante e potenziare i controlli della qualità delle acque marine. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 12. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO SORVEGLIANZA E SERVIZIO | | | | | | ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOCCORSO E SERVIZIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore. | | | Si propone di trattare il tema della sorveglianza in maniera completa all'articolo 40 "Sorveglianza" | Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto del soggetto gestore. | | 1. Nell'AMP sono consentite le attività di soccorso e di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore. |
| Nuovo Comma | Az_Reg_88 Coordinare le attività di soccorso dei cetacei e delle tartarughe marine | | | Non presente | | 2. L'Ente gestore coordina le attività di soccorso e cura presso il Centro di recupero dell'AMP della fauna marina in difficoltà. |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA | | | | | | ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore. | Az_Reg_69 Promuovere progetti di ricerca scientifica interdisciplinare | | Si propone di inserire l'Ente gestore quale promotore e autorizzatore di progetti di ricerca scientifica interdisciplinare | Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore. | | 1. L'Ente gestore promuove e autorizza progetti di ricerca scientifica, anche interdisciplinare nell'AMP. |
| 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente ai seguenti temi: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. | | 2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa che includa le seguenti informazioni: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. |
| 3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e ter- | | | Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione ed autorizzazione del soggetto gestore. | | 3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa valutazione e autorizzazione dell'Ente gestore. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA | | | | | | ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | restri. | | | | | |
| | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | | | |
| 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi x e x sono rilasciate a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultanti dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. | | 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate dall'Ente gestore e comunicate alla Capitaneria di Porto; dette autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'AMP, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. |
| 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata di norma, almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività. | Verificare con l'AMP che il termine di 15 giorni per presentazione della domanda sia sufficiente. | 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività. |
| 6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | Le attività tecnico scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino costiero. | | 6. Le attività tecnico-scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal MATTM nell'ambito delle attività intraprese in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino e costiero. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 13. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA | | | | | | ART. 15. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | I programmi di ricerca scientifica coordinati dal Ministero, sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma x. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. | | 7. I programmi di ricerca scientifica nell'AMP coordinati dal MATTM sono consentiti, previa comunicazione all'Ente gestore e alla Capitaneria di porto competente almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'Ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. |
| 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati nei modi di legge a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione. | | 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica, per le finalità di monitoraggio e gestione dell'AMP, possono essere affidati nei modi di legge, specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione. |
| 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33. | Az_Reg_20 Regolamentare lo svolgimento delle attività di ricerca tecnico-scientifica | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale , per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, i richiedenti devono versare al gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x. | Verificare con l'AMP se si vuole inserire l'anno come termine massimo di validità dell'autorizzazione | 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate all'art. 37. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI | | | | | | ART. 16 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. | Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive | | | Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. | | 1. Nell'AMP sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva. |
| 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore. | Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive | | | Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dal soggetto gestore. | | 2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore. |
| 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta. | Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive | | | Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dal soggetto gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere . | | 3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque devono avvenire senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'AMP. A tal fine l'Ente gestore si impegna ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP. |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di aggiungere un riferimento alle campagne di sensibilizzazione | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 14 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI | | | | | | ART. 16 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE, PROFESSIONALI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta. | Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive | | | Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta. | | 4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'AMP. |
| 5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. | Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive | | | Il soggetto gestore può richiedere l'acquisizione di copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. | | 5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte. |
| 6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta. | | | | La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso la dicitura: area marina protetta «xxx» - Comune di xxx. | | 6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'AMP. |
| 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive , i richiedenti devono versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x. | | 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 15. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE | | | | | | ART. 17 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A dell'area marina protetta non è consentita la balneazione. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentita la balneazione | | 1. Nelle zone A dell'AMP non è consentita la balneazione. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B e C la balneazione è consentita liberamente, nel rispetto delle ordinanze della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dal soggetto gestore per finalità di tutela ambientale. | | 2. Nelle zone B e C la balneazione è liberamente consentita nel rispetto delle ordinanze della Regione Sardegna e dell'Autorità marittima competente, fatte salve le eventuali limitazioni e prescrizioni emanate dall'Ente gestore per finalità di tutela ambientale. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 15. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE | | | | | | ART. 17 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_21 Regolamentare le attività di balneazione | | | | | |
| | Az_Reg_38 Adottare misure temporanee di tutela nelle aree e nei periodi di riproduzione delle specie vulnerabili nidificanti su falesie e isole minori, attraverso ordinanze di divieto di navigazione, approdo, accesso, ormeggio, balneazione, attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata | | Si noti che le ordinanze possono essere relative a misure temporanee di tutela (es. nei periodi di riproduzione) | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A le immersioni subacquee, individuali o in gruppo, non sono consentite. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non sono consentite le immersioni subacquee e le immersioni in apnea. | | 1. Nelle zone A le immersioni subacquee e in apnea, individuali o in gruppo, non sono consentite. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | | | |
| | | | | Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità: a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione; | Verificare con l'AMP se il numero di 8 apneisti indicato alla lettera E può essere accettabile | 2. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità: a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore; c) in ciascun sito, l'immersione in apnea, deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione; d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte; e) per un totale massimo di 8 apneisti in immersione per ciascun sito; f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, an- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | d) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte; e) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito; f) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. | | che nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. |
| 2. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità: a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00; b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B non sono consentite le immersioni subacquee. | | 3. Nelle zone B le immersioni subacquee, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità: a) esclusivamente presso i siti di Secca di Punta Arresto e Relitto Omega, dalle ore 12:00 alle ore 17:00; b) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; c) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | | | |
| 3. Nelle zone C le immersioni subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consen- | Az_Reg_1 Adottare misu- | | | Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente | Verificare con l'AMP se il raggio di 50 m indica- | 4. Nelle zone C sono consentite le immersioni subacquee, previamente autorizzate dall'Ente gestore compatibilmente con le esigenze di |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| tite compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, con le seguenti modalità: a) in caso di immersioni individuali, esclusivamente se in possesso di brevetto almeno di secondo livello; b) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, in un numero di subacquei non superiore a 6; Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. | re volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | autorizzate dal soggetto gestore, secondo le seguenti modalità: a) nei siti opportunamente individuati dal soggetto gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; c) esclusivamente dall'alba al tramonto; d) in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore; e) per ciascuna immersione, il numero massimo di subacquei deve essere pari a 4 (quattro); f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; g) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche. | to alla lettera f è sufficiente | contingentare i flussi turistici, secondo le seguenti modalità: a) nei siti opportunamente individuati dall'Ente gestore e segnalati con appositi gavitelli di ormeggio; b) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore; c) esclusivamente dall'alba al tramonto; d) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche e) in caso di immersioni effettuate in gruppo, esclusivamente in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo livello, individuato all'atto dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6; f) in ciascun sito l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; Le unità navali per lo svolgimento delle immersioni subacquee possono utilizzare anche le strutture d'ormeggio adibite alle imbarcazioni per le visite guidate subacquee, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | | | |
| | | | | 5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali. | | 5. Non è consentito effettuare immersioni subacquee nelle grotte naturali. |
| 4. Le immersioni subacquee devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche | Az_Reg_1 Adottare misure volte a ga- | | | Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta: | | 6. Le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi nel rispetto del seguente codice di condotta: a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione an- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi; c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati; f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione. | rantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; | | che parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica; b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini; c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo; e) è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'AMP di relitti , di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli ; f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'AMP, in particolare dello specifico sito d'immersione; g) L'Ente gestore si impegna, ad avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sugli organismi marini e per limitare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare. |
| | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | b) non è consentito dare cibo e/o arrecare disturbo agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi tipo materiale; | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | c) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione del soggetto gestore; d) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura quanto più possibile aderente al corpo, per non disturbare o danneggiare accidentalmente gli organismi ; | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di aggiungere riferimento alle campagne di sensibilizzazione | e) è fatto obbligo di segnalare all'Autorità marittima competente o al soggetto gestore la presenza sui fondali di relitti , di rifiuti o materiali pericolosi, attrezzi da pesca abbandonati, evitando di rimuoverli ; | | |
| Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso | | Si propone di aggiungere riferimento alle campagne di sensibilizzazione | f) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito di immersione. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | | | | |
| 5. La navigazione e l'ancoraggio nell'area marina protetta delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ancoraggio di cui ai successivi articoli. | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | Le unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. | | 7. La navigazione e l'ancoraggio nell'AMP delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea sono consentiti nel rispetto delle disposizioni per la nautica da diporto e per l'attività di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 6. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee, nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 2, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | L'ormeggio/ ancoraggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito nei gavitelli contrassegnati e/o in fondali sabbiosi indicati dal soggetto gestore compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione, e per un massimo di 2 (due) unità da diporto al medesimo gavitello . | | 8. L'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea , nei siti dotati di gavitelli in zona C, e di quelli indicati in zona B di cui al precedente comma 3, è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione e per un massimo di 2 unità da diporto al medesimo gavitello . |
| | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività; f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese alle finalità istitutive dell'area marina protetta, al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare: a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale; | | 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e al fine di determinare la capacità di carico dei siti di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e in apnea e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle immersioni subacquee, prevedendo in particolare: a) il numero massimo di immersioni subacquee/in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale; b) i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) il numero e la posizione dei gavitelli destinati all'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea; d) gli eventuali punti attrezzati idonei per l'ormeggio delle unità navali a supporto delle immersioni subacquee e in apnea; e) gli incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee e in |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| comma 9. | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema; c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinati allo svolgimento delle attività subacquee e in apnea; d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee e in apnea. | | apnea; f) i requisiti preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 11. |
| 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni in gruppo è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33. | Az_Reg_22 Regolamentare le immersioni subacquee Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale , per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo , i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità da diporto utilizzata per l'immersione subacquea e in apnea; b) indicare gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con più di 2 (due) persone , è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x. d) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta; e) per le immersioni in apnea, indi- | Verificare con l'AMP se intende porre come limite massimo della validità dell'autorizzazione l'annualità. | 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale , per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea, nonché per l'utilizzo obbligatorio dei gavitelli predisposti a tale scopo , i richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche dell'unità navale utilizzata per l'immersione, nonché gli estremi identificativi e la tipologia di brevetto subacqueo/brevetto di apnea in possesso dei singoli soggetti; per le immersioni subacquee/in apnea effettuate con più di 2 persone è possibile presentare domanda di autorizzazione cumulativa; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37. c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP; d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'AMP; e) rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari annuali; f) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>viduare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiarerà formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;</p> <p>f) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali;</p> <p>g) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto in appoggio alle immersioni subacquee e in apnea, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. x, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>h) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91.</p> | | g) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee/in apnea a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90, 91. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:</p> <p>i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);</p> <p>ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.</p> | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | <p>11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nell'AMP, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i proprietari delle unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:</p> <p>i. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta);</p> <p>ii. casse di raccolta di liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione.</p> |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) ¶ | | | | | |
| | Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 | | | | | |
| | | | | I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire al soggetto gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte. | | 12. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire all'Ente gestore informazioni sulle immersioni effettuate, ai fini del monitoraggio delle attività svolte. |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 16. DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE | | | | | | ART. 18 DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma" | | Si propone di prevedere, per ogni tipo di pesca, il recupero degli attrezzi andati perduti. | | | 13. L'Ente gestore redige periodicamente un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". |
| | | | | All'interno dell'area marina protetta, non sono consentite immersioni subacquee dietro pagamento di corrispettivo a subacqueo o subacquei partecipanti alle stesse. | Questo comma appare pleonastico. | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative. c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | Nelle zone A sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e secondo le seguenti modalità: a) nei siti individuati dal soggetto gestore; b) esclusivamente dall'alba al tramonto e secondo gli orari determinati dal soggetto gestore; c) per un numero massimo di 4 (quattro) visite guidate subacquee al giorno per ogni sito; d) con un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide e 8 (otto) subacquei per ogni sito. | -Nei Regolamenti recenti la disciplina sulle visite guidate è specifica per ogni zona mentre a Tavolara le specifiche generali valgono per tutte le zone. Si propone di modificare aggiungendo una lettera relativa agli orari di accesso del tipo: "secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore" piuttosto che utilizzare la convenzione "dall'alba al tramonto". -La "Didattica subacquea" non è un'attività trattata a Tavolara. Si propone di modificare il titolo dell'articolo includendo la tematica della "Didattica subacquea" e aggiungendo la relativa disciplina. | 1. Nell'AMP sono consentite le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) in presenza di guida o istruttore subacqueo del centro di immersione autorizzato; b) nei siti determinati dall'Ente gestore e riportati in apposite cartografie illustrative; c) su un medesimo sito un massimo con 2 unità nautiche per un massimo di 12 subacquei immersi contemporaneamente; d) ciascun istruttore o guida può guidare nell'immersione non più di 5 subacquei contemporaneamente; e) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore; j) per quanto concerne le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti individuate dall'Ente gestore, con successivo autonomo provvedimento e previa approvazione del MATTM. Nelle zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore secondo le seguenti modalità: a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate; b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dall'Ente gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM; c) per un numero di allievi non superiore a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolte contemporaneamente con attività di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma 1 lettera d) ; d) nelle sole ore diurne. Nelle zone B e C è consentita, previa autorizzazione, dall'Ente gestore |
| | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea, fatta salva specifica autorizzazione ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore secondo le seguenti modalità: a) esclusivamente ai titolari di brevetto «advanced», con un minimo di 40 immersioni certificate; b) nei siti di immersione e con le prescrizioni definite annualmente dal soggetto gestore con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero; c) per un numero di allievi non superiore a 4 (quattro) per istruttore, | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolte contemporaneamente con attività di visite guidate, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto al precedente comma x lettera x ; x nelle sole ore diurne.</p> <p>Nelle zone B sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) in presenza di una guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;</p> <p>b) nei siti individuati dal soggetto gestore;</p> <p>c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</p> <p>d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;</p> <p>e) per un numero massimo di 5 (cinque) visite guidate al giorno per ogni sito;</p> <p>f) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 (due) guide o istruttore, e 12 (dodici) subacquei per ogni immersione in caso di visite guidate subacquee;</p> <p>g) per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di</p> | | <p>re, la didattica subacquea secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per l'attività di didattica subacquea in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a 4 per istruttore, per un massimo di 2 istruttori e 8 allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto dall'Ente gestore;</p> <p>b) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal Ente gestore al momento dell'autorizzazione;</p> <p>c) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>addestramento, e comunque non oltre a 4 (quattro) per istruttore, per un massimo di 2 (due) istruttori e 8 (otto) allievi; se svolta in contemporanea con attività di visite guidate subacquee, il numero totale di allievi/subacquei non deve superare quello previsto alla precedente lettera x);</p> <p>h) le attività di didattica subacquea devono essere svolte dai centri di immersione autorizzati, nei siti di immersione e con le prescrizioni individuate dal soggetto gestore al momento dell'autorizzazione;</p> <p>i) non sono consentite le attività di didattica subacquea notturna;</p> <p>j) le visite guidate notturne, esclusivamente nei siti e con le modalità individuate dal soggetto gestore, con successivo autonomo provvedimento, previa approvazione del Ministero.</p> <p>Nelle zone C sono consentite, previa autorizzazione, del soggetto gestore, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea, secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;</p> <p>b) nei siti individuati dal soggetto gestore;</p> <p>c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore;</p> <p>d) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa se-</p> | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | gna-sub; e) con un numero di subacquei non superiore a 6 (sei) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 3 (tre) guide o istruttore, e 18 (diciotto) subacquei per ogni immersione. f) per un numero massimo di 6 (sei) visite guidate al giorno per ogni sito di immersione ; | | |
| 2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 2. Nelle zone A, in considerazione delle particolari esigenze di tutela ambientale, le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite sulla base dei risultati di puntuali monitoraggi, con specifico provvedimento dell'Ente gestore che stabilisce limiti e modalità delle stesse. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 3. Nelle zone B le visite guidate subacquee sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 3. Nelle zone B le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore esclusivamente nelle apposite zone attrezzate con gavitelli di ormeggio predisposti dall'Ente gestore. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 4. Nelle zone C le visite guidate subacquee sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, esclusivamente ai centri di | Az_Reg_1 Adottare misure | | | Non presente | | 4. Nelle zone C le visite guidate subacquee e la didattica subacquea sono consentite ovunque, purché compatibili con la tutela dei fondali, |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| immersione autorizzati dall'Ente gestore. | volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | | | esclusivamente ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | | | |
| | Az_Reg_36 -Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità: | | 5. Nelle zone C, alle unità navali di supporto alle visite guidate subacquee e alla didattica subacquea è consentito l'ancoraggio al di fuori di fondali caratterizzati da Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e da coralligeno, in ogni caso esclusivamente su fondali sabbiosi o inerti. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le | | | a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effet- | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | tuare la visita guidata/didattica subacquea; | | |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche per gavitello; | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione. | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| 6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee. | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | Non presente | | 6. Nelle zone C le strutture d'ormeggio presenti possono essere utilizzate, oltre che dai centri di immersione autorizzati, anche dalle unità nautiche private, purché l'ormeggio sia, in entrambi i casi, finalizzato ad effettuare immersioni subacquee e didattica subacquea. |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 7. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui all'art. 16, somma. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono svolgersi nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente art. x, comma x. | | 7. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono rispettare il codice di condotta di cui all'art. 18. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| 8. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte | Az_Reg_23 Regolamentare | | | Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone | | 8. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente ge- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. | le visite guidate | | | disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida del centro di immersione con relativa abilitazione. | | store, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP ¶ | | | | | |
| 9. Le unità navali di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'area marina protetta. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | Non presente | | 9. Le unità nautiche di appoggio dei centri di immersione autorizzati, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di attività subacquea, devono esporre una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro d'immersione autorizzato" oppure "diving autorizzato", corredato dal logo dell'AMP. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 MT" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | L'ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati dal soggetto gestore, in appoggio alle visite guidate subacquee/ didattica subacquea, è consentito nei gavitelli contrassegnati e appositamente predisposti, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, secondo le seguenti modalità: | A Tavolara non viene specificato quante unità nautiche per gavitello mentre negli altri Regolamenti è specificato. | 10. Le infrastrutture per immersioni subacquee realizzate e poste in opera a cura dell'Ente gestore sono costituite da gavitelli biconici di colorazione giallo-rossa riportante la dicitura "AMP Tavolara - Coda Cavallo MAX 13 metri" e devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario a compiere la visita subacquea. |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare | | | a) la sosta è consentita per il tempo strettamente sufficiente per effet- | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | le postazioni di ormeggio | | | tuare la visita guidata/didattica subacquea; b) per un massimo di 2 (due) unità nautiche per gavittello; c) per un massimo di 1 (uno) solo gruppo per volta in immersione. | | |
| 11. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti d'immersione, il numero delle immersioni suddiviso per sito d'immersione. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi | A Tavolara manca la questione della vidimazione online del registro, uniformare in tutto il doc | 11. Il responsabile dell'unità nautica, prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea, deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità nautica, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti e le loro rispettive nazionalità e i relativi brevetti di immersione, o il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. | | |
| 12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per | Si propone l'inserimento della parte sanzionatoria | 12. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno; i dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | l'anno successivo. | | |
| 13. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Prima della visita guidata subacquea/didattica subacquea è fatto obbligo ai centri d'immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. | | 13. Prima della visita guidata subacquea e della didattica subacquea, è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi, e di acquisire dagli utenti formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del presente Regolamento e dei disciplinari annuali. |
| | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro; c) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro; d) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone; e) la legittima disponibilità di una sede operativa; f) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata; g) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività. | Az_Reg_23 Regolamentare le visite guidate | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: a) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro di immersione; b) copia dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione; | A Tavolara è presente la possibilità di "rinnovo" delle autorizzazioni, mentre questa possibilità non è presente negli altri Regolamenti. | 14. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le organizzazioni didattiche, devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° febbraio - 30 aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99); b) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro; c) la validità dei brevetti subacquei e dei titoli professionali posseduti da ciascuna guida e istruttore subacqueo operante in nome e per conto del centro di immersione; d) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione; e) la legittima disponibilità di una sede operativa; f) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | c) l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro di immersione; d) il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro; e) la legittima disponibilità di una sede operativa; f) una dichiarazione di apertura delle attività del centro di immersione per un periodo minimo di 6 (sei) | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>mesi, tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;</p> <p>g) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x;</p> <p>h) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro-bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);</p> <p>i) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio;</p> <p>j) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo;</p> <p>k) la documentazione prevista dai requisiti all'art. x, della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge;</p> <p>l) la formale dichiarazione di prescrizione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il co-</p> | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | dice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91. | | |
| 15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Non presente | | 15. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. |
| 16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 33. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: | | 16. L'Ente gestore determina con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione e delle organizzazioni didattiche per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 37. |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | g) copia del versamento al soggetto gestore di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x; | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, i centri di immersione, devono impiegare esclusivamente unità navali dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, con validità annuale, per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle attività di didattica subacquea, e l'eventuale utilizzo dei gavittelli singoli predisposti a tale scopo, i responsabili dei centri di immersione e delle organizzazioni didattiche devono presentare al soggetto gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: | | 17. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea , i centri di immersione e le organizzazioni didattiche devono presentare all'Ente gestore la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: a) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro-bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio; c) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo; d) la documentazione prevista dai requisiti relativi alla navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il Codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III articoli 90 e 91. |
| | Az_Reg_39 Potenziare il controllo della qualità delle acque marine | | | h) la documentazione di conformità del motore delle unità nautiche in appoggio alla direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori eco-diesel, motori entro-bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); | | |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) ¶ | | | i) la documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina delle unità nautiche in appoggio; | | |
| | Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 | | | j) la documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere o grigie), per quelle unità nautiche dotate di servizi igienici e cucina a bordo; k) la documentazione prevista dai requisiti all'art. x, della navigazione da diporto, e tutta la documentazione relativa all'unità nautica in appoggio da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | l) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive, recante il codice della nautica da diporto, in particolare in merito alle norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo ricreativo o sportivo, espresse al capo III art. 90, 91. | | |
| 18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primalità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità navali; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività subacquee. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | In relazione ad esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee, stabilendo nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; b) eventuali ulteriori requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità nautiche impiegabili nelle visite guidate subacquee/didattica subacquea da ciascun soggetto autorizzato; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subac- | | 18. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle visite guidate subacquee. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di primalità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo: a) il numero massimo di autorizzazioni; b) i requisiti di eco-compatibilità; c) i siti di immersione; d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale; e) il numero massimo di unità nautiche; f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea; i) eventuali misure di premialità ambientale; j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | quee; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; h) eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle visite guidate subacquee/didattica subacquea; i) eventuali misure di premialità ambientale; j) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività delle visite guidate subacquee/didattica subacquea, eccedesse il numero massimo stabilito. | | |
| 19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Non presente | | 19. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino-costieri. |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | | | | Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. | Nuovo comma | 20. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee/didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. |
| | | | | Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte | Nuovo comma | 21. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 17 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE | | | | | | ART. 19 DISCIPLINA DELLE VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DELLA DIDATTICA SUBACQUEA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | dei passeggeri a bordo. | | |
| | Az_Reg_17 Definizione e realizzazione di sentieri naturalistici terrestri e subacquei | | Si propone di aggiungere un comma relativo alla tematica sostenuta nell'azione | | Nuovo comma | 22. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Seawatching. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non sono consentite le attività di Seawatching. | | 1. Nelle zone A non sono consentite le attività di Seawatching. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di Seawatching svolte da centri di immersione e da imprese, autorizzate dall'Ente gestore. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B, C sono consentite le attività di seawatching svolte dai centri autorizzati dal soggetto gestore con le seguenti modalità: a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dal soggetto gestore; b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato; c) secondo gli orari e i periodi determinati dal soggetto gestore; | Si propone di utilizzare i contenuti dei Regolamenti recenti | 2. Nelle zone B, C sono consentite le attività di Seawatching svolte dai centri autorizzati dall'Ente gestore con le seguenti modalità: a) nei siti individuati e opportunamente segnalati dall'Ente gestore; b) in presenza di una guida o istruttore del centro autorizzato; c) secondo gli orari e i periodi determinati dall'Ente gestore; d) in ciascun sito l'attività di seawatching deve svolgersi entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; e) con un massimo di due unità nautiche contemporaneamente per |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consenti- | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | te nelle diverse zone dell'AMP | | | d) in ciascun sito l'attività di seawatching deve svolgersi entro il | | ciascun sito; |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Seawatching | | | raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub; | | f) con un massimo di dieci persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | e) con un massimo di 2 (due) unità nautiche contemporaneamente per ciascun sito; | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività | | | f) con un massimo di 10 (dieci) persone contemporaneamente per ciascun sito, per ogni guida o istruttore del centro autorizzato. | | |
| 3. Le attività di seawatching nelle zone consentite dovranno svolgersi secondo le seguenti modalità: a) per ciascuno sito è consentito operare con un massimo di 2 unità navali contemporaneamente; b) ciascun accompagnatore può guidare nell'immersione non più di 10 persone contemporaneamente. | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | economico- produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 4. Le unità navali di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'area marina protetta, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'Area marina protetta. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Non presente | | 3. Le unità nautiche di appoggio, oltre alle segnalazioni prescritte dalla normativa vigente, devono esporre, all'interno dell'AMP, una seconda bandiera identificativa con la scritta rossa su fondo bianco "centro autorizzato", corredato dal logo dell'AMP. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 5. L'unità navale di appoggio deve essere ormeggiata solo agli appositi gavitelli; in caso contrario, è consentita l'ancoraggio, purché in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di ancoraggi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività. | | 4. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività di seawatching possono ormeggiare le unità nautiche ai gavitelli singoli allo scopo predisposti per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'attività e in conformità a quanto stabilito dalle successive disposizioni in materia di navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 6. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'area marina protetta. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Non presente | | 5. L'Ente gestore allestisce percorsi attrezzati segnalati da appositi cartelli esplicativi ed attrezzati lungo il percorso, con guide al riconoscimento, per stimolare la conoscenza, lo spirito di ricerca, nonché una fruizione consapevole dell'AMP. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 7. Il responsabile delle unità navali deve tenere un registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, nel quale annotare gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e dei partecipanti, il numero delle immersioni suddiviso per sito. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di | | | Il responsabile dell'unità navale in appoggio all'attività di seawatching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente | | 6. Il responsabile dell'unità navale in appoggio all'attività di seawatching, prima di tale attività deve annotare nel registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | sea-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | vidimato dal soggetto gestore, gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, il numero dei partecipanti, le loro rispettive nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di Seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. | | nazionalità, la data, l'orario e il numero di attività effettuate suddivise per sito dove si svolge l'attività di seawatching; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. In alternativa è consentita la compilazione del registro e l'invio dei dati in versione on-line. |
| 8. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nel registro sono utilizzati dall'Ente gestore per finalità istituzionali. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo. | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 9. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione e alle imprese di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e | | | Prima dell'attività di seawatching è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito dove si svolge l'attività e le norme | | 7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'AMP, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | terrestri | | | | | |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | di comportamento al fine di non arrecare eventuale disturbo ai fondali e agli organismi marini, e di acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | | | | |
| 10. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, valide per un intero anno solare, i centri di immersione e le imprese devono presentare all'Ente gestore, nel periodo 1° Febbraio - 30 Aprile, la domanda di rilascio o di rinnovo corredata dei documenti attestanti: a) l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono: | | 8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività di seawatching, i centri e le imprese richiedenti devono: a) attestare l'iscrizione all'elenco della Regione Sardegna degli Operatori del turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subac- |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) | |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>turismo subacqueo - Sezione Centri di immersione subacquea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.R. n. 9/99);</p> <p>b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori e guide subacquee (L.R. n. 9/99 e ss.mm.) e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 25-8-1989);</p> <p>c) l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>d) la validità delle abilitazioni individuali di ciascun subacqueo operante in nome e per conto del centro;</p> <p>e) l'elenco descrittivo dei mezzi e delle unità nautiche di cui si dispone;</p> <p>f) la legittima disponibilità di una sede operativa;</p> <p>g) il possesso di specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata;</p> <p>h) le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività.</p> | <p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> <p>¶</p> | | | <p>a) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.R. n. 9/99 e successive modifiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. 2 agosto 1989);</p> <p>b) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>c) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;</p> <p>d) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;</p> <p>e) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle presenze turistiche;</p> <p>f) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per</p> | | <p>quea e sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee (L.r. n. 9/99);</p> <p>b) in caso di imprese specializzate in attività escursionistica, la dichiarazione di utilizzo di istruttori, guide subacquee (L.r. n. 9/99 e successive modifiche), guide ambientali escursionistiche, e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della marina mercantile (così sostituito da D.M. del 2 agosto 1989);</p> <p>c) indicare l'ubicazione della sede, la residenza ed i recapiti di reperibilità dei responsabili legali del centro;</p> <p>d) presentare copia delle abilitazioni individuali (brevetti) e i titoli professionali posseduti di ciascuna guida e istruttore operante in nome e per conto del centro autorizzato;</p> <p>e) indicare l'elenco e le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi delle patenti nautiche dei conduttori, che operano in nome o per conto del centro;</p> <p>f) assicurare un periodo di 6 mesi di apertura delle attività del centro tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività nei periodi di picco delle presenze turistiche;</p> <p>g) presentare copia della documentazione che attesti il possesso di una specifica assicurazione per responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro;</p> <p>h) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'art. 19, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio;</p> <p>i) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte dell'Ente gestore;</p> <p>l) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.</p> <p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | responsabilità civile derivante dall'attività professionale esercitata, per ogni singolo soggetto che operi in nome o per conto del centro; g) presentare la documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per le unità nautiche all'art. x, del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità nautiche in appoggio; h) comunicare ogni variazione delle proprie unità di appoggio, al fine di acquisire una nuova autorizzazione previa verifica dei requisiti, da parte del soggetto gestore; i) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti. | | |
| 11. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Non presente | Il rinnovo non è previsto nei Regolamenti recenti | 9. I centri che richiedono il solo rinnovo devono allegare all'istanza solo i documenti che hanno subito delle variazioni, rispetto a quelli già depositati, attestando, per il resto, per iscritto e sotto la propria responsabilità ai sensi di legge, il permanere degli altri requisiti autorizzatori iniziali stabiliti dal presente Regolamento. |
| | Az_Reg_36 Definire una di- | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP. | | | | | |
| 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching, le unità navali d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformità della Direttiva 2003/44/CE, e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di seawatching, le unità nautiche d'appoggio devono essere dotate di motore a 4 tempi benzina verde, o 2 tempi ad iniezione a basso impatto ambientale, o motori ecodiesel, in conformità della D.Lgs. del 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 dell'8 luglio 2003" , e casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione. |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | | | |
| | Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 | | | | | |
| 13. I Centri di immersione che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 17, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità navali comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio". | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | I centri di immersione, o le imprese specializzate in escursioni, con i requisiti al comma x, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching devono esplicitarlo nella domanda di rilascio dell'autorizzazione e dichiarare e | | 11. I Centri di immersione e le imprese specializzate in escursioni, che svolgono l'attività di visite guidate subacquee e che intendono svolgere anche quella di seawatching, devono esplicitarlo nella domanda di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione e dichiarare e comprovare, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 19, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate all'Ente gestore come "unità d'appoggio". |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | comprovare, oltre ai requisiti di cui all'art. x, il possesso dei requisiti richiesti per l'attività di seawatching, nonché dotarsi delle ulteriori dotazioni e attrezzature eventualmente necessarie per tale attività. In ogni caso il seawatching può essere effettuato solo con l'ausilio delle unità nautiche comunicate al soggetto gestore come «unità d'appoggio». | | |
| 14. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate | Az_Reg_1 | | | Non presente | | 12. Le infrastrutture destinate all'ormeggio devono essere utilizzate |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| per il tempo strettamente necessario a compiere la visita. | Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | | | per il tempo strettamente necessario a compiere la visita. |
| | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 15. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 33. | Az_Reg_24 Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching | | | Non presente | | 13. L'Ente gestore si riserva di determinare con successivi provvedimenti l'entità di un corrispettivo da richiedere ai centri d'immersione per concorrere a sostenere le spese di manutenzione delle strutture d'ormeggio e per concorrere alla tutela ambientale, secondo le modalità di cui al successivo art. 37. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>16. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti di immersione, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di seawatching. L'Ente gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti relativi alle misure di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</p> <p>a) il numero massimo di autorizzazioni;</p> <p>b) i requisiti di eco-compatibilità;</p> <p>c) i siti di immersione;</p> <p>d) il numero massimo di immersioni al giorno, per ciascun sito e in totale;</p> <p>e) il numero massimo di unità navali;</p> <p>f) un'adeguata turnazione tra le visite guidate subacquee e le immersioni subacquee;</p> <p>g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;</p> <p>h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività.</p> | <p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> | | | <p>In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</p> <p>a) il numero massimo di autorizzazioni;</p> <p>b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;</p> <p>c) i siti dove svolgere l'attività di seawatching;</p> <p>d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;</p> <p>e) il numero massimo di unità navali;</p> | | <p>14. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di seawatching, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di seawatching. Il soggetto gestore stabilisce nello specifico i criteri e i requisiti richiesti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prevedendo:</p> <p>a) il numero massimo di autorizzazioni;</p> <p>b) ulteriori requisiti di eco-compatibilità;</p> <p>c) i siti dove svolgere l'attività di seawatching;</p> <p>d) il numero massimo di attività al giorno, per ciascun sito e in totale;</p> <p>e) il numero massimo di unità nautiche autorizzabili;</p> <p>f) un'adeguata turnazione tra le attività di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea;</p> <p>g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio;</p> <p>h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività;</p> <p>i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito.</p> |
| | <p>Az_Reg_24</p> <p>Regolamentare lo svolgimento delle attività di sea-watching</p> | | | | | |
| | <p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | tiche autorizzabili; f) un'adeguata turnazione tra le attività di seawatching, le visite guidate subacquee/didattica subacquea e le immersioni subacquee/in apnea; g) i punti attrezzati idonei per l'ormeggio; h) gli eventuali incentivi per la destagionalizzazione delle attività; i) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di seawatching, eccedesse il numero massimo stabilito. | | |
| 17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di seawatching, comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. | | 15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino costieri. |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione fina- | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 18 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING | | | | | | ART. 20 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SEAWATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | lizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | | | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua (fatto salvo quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di xxx) o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili. | | 1. Nell'AMP è vietato l'utilizzo di moto d'acqua, acquascooter e mezzi simili e di qualsiasi unità che eserciti sport acquatici con attrezzature a rimorchio, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dall'autorità marittima competente ai soli fini della sicurezza. L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | L'utilizzo delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili è consentito esclusivamente al fine di garantire la gestione di emergenze e di primo soccorso. Tali mezzi devono essere in ogni caso condotti da personale abilitato al soccorso e munito di patente nautica. | | |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | | | |
| | | | | Nell'area marina protetta la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione. | | 2. Nell'AMP la navigazione non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione. |
| 2. Nelle zone A non è consentita la navigazione. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazio- | | | Nelle zone A non è consentita la navigazione. | | 3. Nelle zone A non è consentita la navigazione. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | ne di specie e habitat marini e terrestri | | | | | |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| 3. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante. c) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84): Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° 53' 14" N - long. 009° 39' 16" E; Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E. Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o Enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B non è consentita la navigazione alle navi da diporto. Nelle zone B è consentito l'accesso e la navigazione nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante alle seguenti unità da diporto: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) ai natanti; c) alle imbarcazioni che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. documentazione che attesti la | Nei Regolamenti di confronto, per le zone B e C, la disciplina è diversa. | 4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione ai natanti e alle imbarcazioni: a) a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici; b) a motore, a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore a 10 nodi entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante; c) che attestino il possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. documentazione che attesti la presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo; III. conformità del motore alla Direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conforme alla Direttiva); d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dall'Ente gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 24. e) nello specchio di mare antistante Porto San Paolo compreso tra i seguenti punti (coordinate in WGS 84): - Punta corallina - lat. 40° 52' 56" N - long. 009° 38' 13" E; Isola di Cavalli - lat. 40° 53' 05" N - long. 009° 38' 29" E; Isola Piana - lat. 40° |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | <p>presenza di casse di raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo;</p> <p>III. conformità del motore alla direttiva 2003/44/CE relativo alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi a benzina verde e a 2 tempi ad iniezione diretta, motori entro bordo conforme alla direttiva);</p> <p>d) alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore, secondo le disposizioni di cui al successivo art. x.</p> | | <p>53' 14" N - long. 009° 39' 16" E;</p> <p>- Punta La Greca - lat. 40° 52' 50" N - long. 009° 39' 16" E; Foce del Rio Scalamala - lat. 40° 52' 44" - N - long. 009° 38' 26" E.</p> <p>Tutte le unità nautiche, fatta eccezione per quelle degli organi o enti competenti alla vigilanza, in transito, atterraggio e partenza devono mantenere, per ragioni di traffico e sicurezza, una velocità non superiore a 5 nodi.</p> |
| 4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione alle navi da diporto, esclusivamente con rotta perpendicolare alla costa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, al solo scopo di raggiungere le zone di ormeggio e ancoraggio di cui ai successivi articoli 21 e 22. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e | | | Nella zona C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma x, e secondo le stesse | | 5. Nella zona B e C è consentito l'accesso e la navigazione, oltre a quanto già indicato al precedente comma 4, e secondo le stesse modalità, anche alle navi da diporto, in linea con almeno uno dei seguenti riferimenti normativi: |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | modalità, anche alle navi da diporto, in linea con: | | a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, ("Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]"), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, e regolamentata dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia" e dal "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina" |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | a) le disposizioni presenti nell'Annesso IV della Marpol 73/78, («Norme per la prevenzione dell'inquinamento da liquami scaricati in mare dalle navi [seaWage]»), come previsto dalla risoluzione MEPC 157(55) del 13 ottobre 2006, , e regolamentata dal «piano di raccolta e di | | b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, ("Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]"), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti. |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» (ord. xxx), e successive revisioni e aggiornamenti, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx; | | |
| | | | | b) le disposizioni presenti nell'Annesso VI della Marpol 73/78, («Regolamentazione delle emissioni gassose inquinanti prodotte a bordo delle navi, in particolare ossidi di azoto [NOx] e ossidi di zolfo [SOx]»), come previsto dalle risoluzioni MEPC 176(58) del 10 ottobre 2008 e MEPC 177(58) del 10 ottobre 2008, e successive revisioni e aggiornamenti. | | |
| 5. Nelle zone B e C è consentita la pratica del kite-surf e del wind-surf, nel rispetto delle disposizioni dell'autorità marittima competente. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | Si propone di spostare la questione sulle attività di pratica del kite-surf e del wind-surf in un nuovo articolo dedicato alle attività sportive. | | | Si veda il nuovo art. 30 sulla disciplina delle attività sportive e ludico-ricreative. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | | | |
| | Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | Si propone di aggiungere il riferimento al relativo Piano dei rifiuti e di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | Nell'area marina protetta non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx. | | 6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi; il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di La Marina di Costa Corallina» È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino costieri. |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | | | |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque ne- | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | re, idrocarburi, etc.) | | | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | | | | |
| 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. | | 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. |
| 8. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | 12. Nell'area marina protetta sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012. | | 8. Nell'AMP sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del Decreto interministeriale 2 marzo 2012. |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 19 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO | | | | | | ART. 21 DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 9. L'Ente gestore può disciplinare, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'autorità marittima per la sicurezza della navigazione. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto. | | 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente la navigazione da diporto, i punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio, salvo le prerogative dell'Autorità marittima per la sicurezza della navigazione. . |
| | Az_Reg_25 Regolamentare la navigazione da diporto | | | | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentito l'ormeggio, fatto salvo per le unità nautiche dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore nei gavitelli predisposti allo scopo. | Dal confronto si evince che l'ormeggio è possibile per le unità nautiche dei centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore nei gavitelli predisposti allo scopo. | 1. Nelle zone A non è consentito l'ormeggio alle unità da diporto. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. | | 2. Nelle zone B e C l'ormeggio è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nelle zone individuate ed opportunamente attrezzate dall'Ente gestore mediante campi boe, nonché presso le strutture in possesso di regolare concessione demaniale marittima o in regime di consegna, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | Nella zona B l'utilizzo dell'imbarcadere xxxx è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo sbarco e imbarco dei passeggeri/turisti. | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di | | | Nella zona C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'ormeggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto, nelle zone individuate dal soggetto gestore mediante campi boe, posizionati compatibilmente con | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | ormeggio | | | l'esigenza di tutela dei fondali. | | |
| 3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore; b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto; c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; d) non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e la pesca professionale; e) non è consentito l'ormeggio di più di una imbarcazione al singolo gavitello; f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | All'interno degli specchi acquei adibiti a campo ormeggio individuati e predisposti dal soggetto gestore: a) non è consentita la balneazione; b) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea; | | 3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio: a) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore; b) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto; c) non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore; d) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e sportiva e la pesca professionale; e) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello; f) non è consentita ogni attività che rechi turbamento o ad ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio; h) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | c) non sono consentiti l'ancoraggio, la balneazione, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate, la pesca ricreativa e la pesca professionale; | | |
| | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | d) non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori; e) non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta; | | |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | f) non è consentito l'ormeggio di più di una unità nautica al singolo gavitello; g) l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dal soggetto gestore; h) in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (nante, imbarcazione, nave); i) non sono consentite le attività che arrechino turbamento o ad | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | ostacolo al buon funzionamento dei campi ormeggio. | | |
| | | | | Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee. | Nuovo comma | 4. Non è consentito l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni e alle visite subacquee. |
| 4. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta. | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | Non presente | | 5. I gavitelli devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, un codice identificativo della concessione o il numero di matricola dell'unità per cui la concessione è stata richiesta. |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 5. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori | | 6. Durante la sosta all'ormeggio non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP; c) l'uso improprio di segnali acustici o sonori sopra i 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori a 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. |
| | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | | | |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | etc.) | | | | | |
| | | | | Con provvedimento del soggetto gestore, possono essere individuati nelle zone B, C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del Ministero. | | 7. Con provvedimento dell'Ente gestore, possono essere individuati nelle zone B e C ulteriori specchi acquei da adibirsi a campi ormeggio, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alla legislazione nazionale e previa approvazione del MATTM. |
| 6. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione. | Az_Reg_11 Definire una zonizzazione che dia indicazioni per la disciplina delle concessioni demaniali. | | | Non presente | | 8. Natanti a pedali, a vela e a remi, sprovvisti di motore ausiliario, possono stazionare a terra all'interno degli spazi demaniali regolarmente assegnati in concessione. |
| | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | | | |
| 7. Ai fini dell'ormeggio nell'area marina protetta, i soggetti interessati devono richiedere all'Ente gestore il rilascio dell'autorizzazione a fronte del versamento di un corrispettivo, commisurato: | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. x, commisurato: | Nei Regolamenti confrontati è specificata la validità massima | 9. Ai fini dell'ormeggio i soggetti interessati devono richiedere al soggetto gestore il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima mensile, a fronte del versamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. 37, commisurato: |
| a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio; c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; e) alla durata della sosta. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e | | | a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica; b) alla durata della sosta. c, d, e, non presenti | | a) alle dimensioni della struttura d'ormeggio; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità delle strutture d'ormeggio; c) alla lunghezza fuori tutto dell'unità nautica; d) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; e) alla durata della sosta. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | culturali nell'AMP | | | | | |
| 8. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 33. | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | | | 10. I corrispettivi dovuti per l'autorizzazione all'ormeggio nell'AMP sono disposti secondo le modalità di cui al successivo art. 37. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 9. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e i proprietari di natanti che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di ecocompatibilità: I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo. | Az_Reg_26 Regolamentare le attività di ormeggio | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di natanti - imbarcazioni e navi da diporto, che attestino il possesso di ulteriori requisiti di eco-compatibilità ambientale, oltre a quelli previsti al precedente art. x, comma x e x, individuati dal soggetto gestore con autonomo provvedimento preventivamente sottoposto ad approvazione del Ministero. | | 11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'ormeggio, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, i residenti nei comuni ricadenti nell'AMP e i proprietari di natanti, imbarcazioni e navi da diporto che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità ambientale: I. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta); II. unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 20. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO | | | | | | ART. 22 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ORMEGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 | | | | | |
| | | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la disciplina dell'attività di ormeggio. | | 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo, e al presente Regolamento, l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente le attività di ormeggio. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 21 DISCIPLINA DELL'ANCORAGGIO | | | | | | ART. 23 DISCIPLINA DELL'ANCORAGGIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. In tutta l'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 1. In tutta l'AMP non è consentito l'ancoraggio su fondali colonizzati a Posidonia oceanica o altre fanerogame marine e su formazioni a coralligeno opportunamente individuati dall'Ente gestore. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio | | | | | |
| 2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio. | | 2. Nelle zone A non è consentito l'ancoraggio. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| 3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolo- | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire | | | Nelle zone B è consentito l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni da diporto esclusivamente su | | 3. Nelle zone B è consentito l'ancoraggio: a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 30 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciotto- |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>si;</p> <p>b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.</p> | <p>la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> | | | <p>fondali inerti sabbiosi o ciottolosi.</p> | | <p>losi;</p> <p>b) in località "Le Piscine di Molara", a navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri esclusivamente nella zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 51.86' N - Long. 009° 42.60' E.</p> |
| | <p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> | | | | | |
| | <p>Az_Reg_27</p> <p>Regolamentare le attività di ancoraggio</p> | | | | | |
| <p>4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio:</p> <p>a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi;</p> <p>b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone:</p> <p>I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 M, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 Miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.</p> | <p>Az_Reg_1</p> <p>Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> | | | <p>Nella zona C è consentito l'ancoraggio ai natanti, alle imbarcazioni e alle navi da diporto di lunghezza fuori tutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi ricompresi nelle aree individuate dalle coordinate di seguito riportate:</p> <p>a) in località «xxx» esclusivamente nella zona compresa</p> <p>tra i punti:</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>b) in località «xxx» esclusivamente nella zona compresa</p> <p>tra i punti:</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>- xxx</p> <p>Nella zona C è consentito l'ancoraggio alle sole navi da diporto con lunghezza fuori tutto oltre i 40m, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi o ciottolosi, esclusivamente nella zona circolare avente un raggio di 0,05 miglia centrata nei punti di seguito individuati:</p> <p>a) in località «xxx» nel punto riportante le seguenti coordinate:</p> <p>xxx;</p> <p>b) in località «xxx» nel punto riportante le seguenti coordinate:</p> <p>xxx</p> | | <p>4. Nelle zone C è consentito l'ancoraggio:</p> <p>a) a natanti, imbarcazioni e navi da diporto di lunghezza fuoritutto entro i 40 metri, esclusivamente su fondali inerti sabbiosi e ciottolosi;</p> <p>b) a navi da diporto di lunghezza fuoritutto superiore a 40 metri, esclusivamente nelle seguenti zone:</p> <p>I. in località "La Cinta": zona circolare avente raggio di 0,10 metri, centrata sul punto: Lat. 40° 47.75' N - Long. 009° 40.95' E ;</p> <p>II. in località "Spalmatore di Terra - Isola di Tavolara": zona circolare avente raggio di 0,10 miglia centrata sul punto: Lat. 40° 53.22' N - Long. 009° 40.95' E.</p> |
| <p></p> | <p>Az_Reg_10</p> <p>Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> | | | | | |
| | <p>Az_Reg_27</p> <p>Regolamentare le attività di ancoraggio</p> | | | | | |
| <p>5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente 4 possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere frui-</p> | <p>Az_Reg_27</p> <p>Regolamentare le attività di an-</p> | | | <p>Non presente</p> | | <p>5. Gli ancoraggi di cui al comma precedente possono essere utilizzati, sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti, anche da più unità contemporaneamente, purché l'ancoraggio possa essere</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| to reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite. | coraggio | | | | fruito reciprocamente in sicurezza e avvenga nei limiti delle zone circolari sopra stabilite. |
| 6. Durante la sosta all'ancora non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'Area Marina Protetta; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | Durante la sosta all'ancora non è consentito: a) l'uso di qualsiasi generatore di corrente elettrica alimentato a carburante fossile, con scarico dei fumi in acqua, se non limitato ad un'ora; b) lo scarico in mare di qualsiasi sostanza, liquida o solida, così come ogni altra attività che possa compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente dell'AMP; c) l'uso di segnali acustici o sonori superiori ai 45 dB dalle ore 06:00 alle ore 22:00 e superiori ai 35 dB dalle ore 22:00 alle ore 06:00. |
| | Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio | | | | |
| | Az_Reg_40 - Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | | |
| 7. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; c) alla durata della sosta. | Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio | | | Non presente | 6. Con successivo provvedimento l'Ente gestore può prevedere il rilascio di specifiche autorizzazioni per l'ancoraggio al fine di un corrispettivo, commisurato: a) alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale; b) al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità navale; c) alla durata della sosta. |
| | Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | |
| 8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'area marina protetta, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la disciplina delle attività di ancoraggio. | Az_Reg_27 Regolamentare le attività di ancoraggio | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di ancoraggio. | 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di ancoraggio, l'Ente gestore effettua il monitoraggio dell'AMP, applicando criteri di contingentamento delle presenze diportistiche e individuando i fondali caratterizzati da biocenosi di pregio, quali praterie di Posidonia oceanica e coralligeno, e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di ancoraggio. |
| | Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno | | | | |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | Az_Reg_60 - Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | Nell'Area marina protetta la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione. | | 1. Nell'AMP la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, non è consentita nelle zone destinate alla balneazione, come individuate dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, anche se non segnalate da gavitelli di delimitazione. |
| 1. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentita la navigazione alle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate. | | 2. Nelle zone A non è consentita la navigazione ai mezzi adibiti al trasporto passeggeri e alle visite guidate |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B, C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, la navigazione alle unità nautiche adibite e abilitate, secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio, e dell'art. x, navigazione da diporto, ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso art. x, al comma x) lettera x) | | 3. Nelle zone B e C sono consentite, previa specifica autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela e di contingentamento delle presenze, le visite guidate a bordo di unità navali adibite a tale scopo, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 21 ad eccezione dei requisiti espressi nello stesso art. 21, al comma 4 lettera c) punto III); inoltre, degli articoli 22, 23 rispettivamente dell'ormeggio e ancoraggio. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consenti- | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | te nelle diverse zone dell'AMP | | | punto x) , e nel rispetto del successivo comma x. | | |
| | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | | | |
| 3. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate il soggetto gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 11 con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 4. Ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri e visite guidate l'ente gestore rilascia le autorizzazioni annuali tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al successivo comma 10 con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004; gli armatori delle predette unità possono sostituirle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 4. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato il numero dei passeggeri trasportati. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | È fatto obbligo agli armatori delle unità di cui al precedente comma x, di compilare giornalmente il registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, con gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del | | 5. A bordo delle unità da trasporto passeggeri deve essere tenuto e regolarmente compilato un apposito registro nel quale, prima di ogni viaggio, dovrà essere annotato gli estremi dell'unità nautica, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna |
| | Az_Reg_36 - Definire una disciplina delle autorizzazioni | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. | | del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo. |
| 5. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri di comunicare all'Ente gestore, entro il 30 Novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. Il registro deve comunque essere messo a disposizione degli organi di polizia ogni qualvolta richiesto. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo. | | È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità da traffico passeggeri i comunicare all'Ente gestore, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero complessivo dei passeggeri trasportati. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito: a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri; b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono con- | | 6. Alle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri e alle visite guidate non è consentito: a) la pratica della pesca sportiva e ricreativa da parte dell'equipaggio e dei passeggeri; b) lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio e la discarica di rifiuti solidi o liquidi. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel "Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - Porto di Pun- |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | | | |
| | Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti | | Si propone di integrare, indirizzando la disciplina coerentemente con i Piani di raccolta e gestione dei rifiuti. | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | | | |
| | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | | Nuovo comma | 7. È necessario fornire agli operatori l'apposito materiale informativo, predisposto dall'Ente gestore, relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino costieri. |
| 8. L'ormeggio delle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | L'ormeggio delle unità nautiche di cui al precedente comma, è consentito ai gavitelli singoli e contrassegnati e appositamente predisposti dal soggetto gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. | | 8. L'ormeggio delle unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente ai gavitelli singoli e contrassegnati , posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_44 Sistematizzare le postazioni di ormeggio | | | | | |
| 9. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto pas- seggeri | | | Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute al fine di agevolare la sorveglianza ed il controllo, ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dal soggetto gestore. | | 9. Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore al fine di agevolare la sorveglianza e il controllo. |
| 10. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità navali autorizzate al trasporto passeggeri nell'area marina protetta è fissato in 800 persone. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto pas- seggeri | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale, il soggetto gestore autorizza per il trasporto passeggeri e le visite guidate il numero massimo complessivo di 3 (tre) unità nautiche, per un numero massimo complessivo di 380 (trecentottanta) passeggeri o visitatori giornalieri. | | 10. In relazione alle esigenze di tutela ambientale: a) il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle unità nautiche autorizzate al trasporto passeggeri nell'AMP è fissato in 800 persone; b) Le unità nautiche autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico; |
| 11. Le unità navali autorizzate alle attività di trasporto passeggeri e visite guidate non devono superare il numero di 100 passeggeri o visitatori per singolo mezzo nautico. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto pas- seggeri | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'area marina protetta, di adeguare, con successivi provvedimenti, | | c) resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato al fine di verificare la capacità di carico dei flussi turistici nell'AMP, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate. | | |
| 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 37, commisurato alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nell'area marina protetta, le unità navali devono essere dotate di: a) casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, documentata con autocertificazione; b) registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono: | | 12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e le visite guidate, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono: a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia; b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili; c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate; d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate; e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostit- |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | a) essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e di visite guidate secondo la normativa vigente in materia; b) presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili; | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_41 Estendere a tutti i porti turistici dell'AMP l'installazione di isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti | | Si propone di integrare, indirizzando lo sversamento nelle isole ecologiche | c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche da traffico utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate; d) presentare i titoli abilitativi delle persone imbarcate; e) segnalare preventivamente al soggetto gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica; f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. registro di scarico delle acque di sentina; III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo. | | tuzioni, anche temporanee, delle unità nautiche da traffico già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione, previa verifica dei requisiti della nuova unità nautica; f) risultare in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità: I. documentazione che attesti la presenza di un sistema di raccolta delle acque di sentina; II. registro di scarico delle acque di sentina; III. documentazione che attesti la presenza di casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo. |
| 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità navali con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta). | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferi- | | | Non presente | | 13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'Ente gestore, le unità nautiche con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta). |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | mento al D.Lgs. n. 171del 18/07/ 2005 | | | | | |
| 15. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 14. I natanti di servizio delle unità da trasporto passeggeri muniti di motore fuoribordo, devono essere equipaggiati con motori a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta. |
| | Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171del 18/07/2005 | | | | | |
| 16. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 15. Non è consentito utilizzare natanti di servizio delle unità di trasporto passeggeri per qualunque autonomo trasporto di passeggeri o per visite guidate. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 17. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 16. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta. |
| 18. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore. | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | Non presente | | 17. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino costieri. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informa- | | Si propone di specificare le finalità del mate- | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | zione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | riale informativo. | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| 19. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 18. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore stabilisce o aggiorna con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di unità, e relativo numero di passeggeri trasportati, autorizzati per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate. |
| | Az_Reg_28 Regolamentare lo svolgimento delle attività di trasporto passeggeri | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 22 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE | | | | | | ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nella zona A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto. | | 1. Nelle zone A non è consentita la navigazione e l'accesso alle unità da diporto adibite a noleggio e locazione e noleggio occasionale di unità da diporto. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP. | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | L'esercizio dei servizi legati all'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione nelle zone B, C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio . | | 2. Nelle zone B e C l'esercizio dei servizi di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto per la navigazione è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio di cui agli articoli. 21, 22, 23. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto ¶ | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore | Az_Reg_1 Adottare misure | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale, resta salva la facoltà del | | 3. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| re effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'area marina protetta e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi. | volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero , la disciplina dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, prevedendo nello specifico: a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili; b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione, e in totale; c) eventuali misure di premialità ambientale; d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi; e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito; f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità. | | store effettua il monitoraggio delle attività diportistiche nell'AMP e stabilisce, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM: a) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le unità da diporto adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale, non cedibili a terzi; b) il numero massimo di unità da diporto per singola autorizzazione e in totale; c) eventuali misure di premialità ambientale; d) il divieto di accesso a determinate aree per specifici periodi; e) eventuali requisiti di preferenzialità nel caso in cui la richiesta per le autorizzazioni alle attività di locazione, noleggio, e noleggio occasionale, eccedesse il numero massimo stabilito; f) ulteriori requisiti di eco-compatibilità. |
| 4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone. | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Non presente | | 4. Il numero massimo complessivo di passeggeri che possono essere imbarcati giornalmente sulle predette unità in noleggio, locazione e noleggio occasionale è fissato in 1.923 persone. |
| 5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto il soggetto gestore rilascia le autorizza- | Az_Reg_33 Regolamentare | | | Non presente | | 5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto l'Ente gestore rilascia le autorizza- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| zazioni annuali con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirlle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. | lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | | | zioni annuali con le seguenti modalità: a) fino al raggiungimento del 70% del numero massimo di autorizzazioni ai soggetti già autorizzati alla data del 31/12/2004, gli esercenti delle predette unità possono sostituirlle con altre, ovunque iscritte, aventi caratteristiche pari a quelle sostituite, tenendo conto del numero massimo di passeggeri imbarcabili di cui al precedente comma 4; b) per una quota non inferiore al 30% del numero massimo di autorizzazioni, ai soggetti non rientranti nel requisito di cui alla precedente lettera. |
| 6. Le unità navali adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore. | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Le unità da diporto adibite a locazione, noleggio e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione del soggetto gestore. | | 6. Le unità nautiche adibite a noleggio, locazione e noleggio occasionale sono tenute a recare sullo scafo, apposito contrassegno indicante il noleggiante e/o il locatore ed il numero di autorizzazione dell'Ente gestore. |
| 7. Nell'area marina protetta le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto ¶ Az_Reg_43 Definire i parametri dei motori delle unità nautiche con riferimento al D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 | | | Ai fini dell'esercizio delle attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, i natanti e le imbarcazioni da diporto utilizzati a tale scopo devono essere dotati di: a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE, relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta); b) casse per la raccolta dei liquami di scolo (acque nere e grigie), per quelle unità da diporto dotate di servizi igienici e cucina di bordo; c) un sistema di raccolta delle acque | I contenuti delle lettere b e c sono aspetti che a Tavolara rappresentano elementi di premialità per la riduzione dei costi di autorizzazione, come si evince nel successivo Comma 9 | 7. Nell'AMP le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, devono impiegare esclusivamente unità nautiche dotate di: a) motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | di sentina | | |
| 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale, di unità da diporto nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo art. 33. | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, di durata massima annuale , per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività; b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata; c) il versamento al soggetto gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x; d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146 | | 8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale , per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale di unità da diporto, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i richiedenti devono presentare all'Ente gestore, la domanda di rilascio corredata dei documenti attestanti: a) la lista e le caratteristiche delle unità da diporto utilizzate per l'attività; b) copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno la funzione di skipper o comandante dell'unità autorizzata; c) il versamento all'Ente gestore del corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37; d) la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; e) la formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità navali dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Non presente | | 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale di unità da diporto, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, i proprietari di unità navali dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati. |
| | Az_Reg_40 Disciplinare gli scarichi delle imbarcazioni in mare (acque nere, idrocarburi, etc.) | | | | | |
| 10. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione. | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Ogni sostituzione anche temporanea , delle unità da diporto autorizzate per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata al soggetto gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza della nuova unità da diporto ai requisiti richiesti e a rilasciare eventuale nuova autorizzazione. | | 10. Ogni sostituzione anche temporanea , delle unità da diporto autorizzate per il noleggio, locazione e noleggio occasionale comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'Ente gestore, che provvede ad effettuare apposita istruttoria per verificare la rispondenza dei requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione. |
| 11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore; | Az_Reg_33 Regolamentare lo svolgimento delle attività di noleggio, locazione e noleggio occasionale delle unità da diporto | | | Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito mate- | | 11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di: a) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'AMP; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat ma- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'area marina protetta e del presente regolamento. | to | | | riale informativo predisposto dal soggetto gestore; c) acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina delle attività consentite, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali | | rino-costieri; c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del Decreto istitutivo, del Decreto di modifica dell'AMP e del presente Regolamento e dei disciplinari annuali . |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_66 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione verso residenti e turisti al fine di limitare l'abbandono dei rifiuti | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | Si propone di specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | | | | Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della for- | | 12. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del Decreto |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 23 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO | | | | | | ART. 25 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO, LOCAZIONE E NOLEGGIO OCCASIONALE DI UNITÀ DA DIPORTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | male dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione. | | istitutivo dell'AMP, del presente Regolamento e dei disciplinari annuali da parte del richiedente e del possesso dei requisiti minimi richiesti per il tipo di concessione. |
| | | | | Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato del soggetto gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP. | | 13. Il responsabile del centro di locazione e noleggio, deve annotare nel registro cartaceo, previamente vidimato dell'Ente gestore, gli estremi dell'unità da diporto, il numero delle persone imbarcate in ciascuna unità da diporto, le loro rispettive nazionalità, la data della locazione o del noleggio; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore. In alternativa è consentito compilare il registro in versione online presente sul sito istituzionale dell'AMP. |
| | | | | Il registro deve essere consegnato al soggetto gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo. | | 14. Il registro deve essere consegnato all'Ente gestore entro il 30 novembre di ogni anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di locazione, noleggio e noleggio occasionale, per l'anno successivo. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A non è consentita l'attività di Whale-watching. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentita l'attività di Whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dal soggetto gestore. | | 1. Nelle zone A non è consentita l'attività di Whale-watching, ad esclusione del monitoraggio scientifico preventivamente autorizzato dall'Ente gestore. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite a visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'art. 19. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B, C sono consentite, previa autorizzazione del soggetto gestore, le attività di Whale-watching a bordo di unità nautiche adibite alle attività di osservazione , nel rispetto delle disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio , secondo le modalità indicate successivamente | | 2. Nelle zone B e C sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, attività di Whale-watching a bordo di unità navali adibite alle attività di osservazione e alle visite guidate, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto, l'ormeggio e l'ancoraggio , rispettivamente secondo le modalità di cui agli articoli 21, 22, 23. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consenti- | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | te nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Per le attività di Whale-watching e in presenza di mammiferi marini nell'area marina protetta, è individuata una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. | | 3. Per le attività di Whale-watching, in presenza di mammiferi marini nell'AMP, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | delle attività di Whale-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una di- sciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 4. Nell'area marina protetta possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta); | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazio- ne di specie e habitat marini e terrestri | | | Non presente | | 4. Nell'AMP possono essere impiegate esclusivamente unità nautiche dotate di motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde o a 2 tempi ad iniezione diretta). |
| | Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di na- vi e imbarcazio- ni, al fine di ri- durre l'inquinamento acustico subac- queo e il rischio di collisione con cetacei e tarta- rughe | | | | | |
| | Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | delle attività di Whale-watching | | | | | |
| | Az_Reg_43 Definire i para- metri dei motori delle unità nau- tiche con riferi- mento al D.Lgs. n. 171del 18/07/ 2005 | | | | | |
| 5. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di Whale watching sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato dall'Ente gestore con successivo provvedimento. | Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x. | | 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale per lo svolgimento delle attività i richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37. |
| | Az_Reg_36 Definire una di- sciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico- produttive, turi- stiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | | | | In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'Area marina protetta o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica. | | 6. In caso di avvistamento di animali in difficoltà non è consentito recuperare e/o manipolare gli animali, ma è fatto obbligo contattare immediatamente il personale dell'AMP o gli Organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 6. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale; l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito rimanere più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nella fascia di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità inferiore ai 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non è consentito interferire con il | | 7. Nelle fasce di osservazione e avvicinamento di cui al precedente comma vige per le attività di Whale-watching il seguente codice di condotta: a) non è consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia di osservazione, una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non è consentito stazionare più di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi; f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali; j) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità e direzione costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; k) nella fascia di avvicinamento non può essere presente più di una unità navale, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; l) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento; m) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe | | | | | |
| | Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | <p>normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;</p> <p>j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità nautiche;</p> <p>k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità nautica, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante inferiore a 5 nodi senza effettuare cambi di direzione;</p> <p>l) nella fascia di avvicinamento può essere presente una sola unità nautica, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;</p> <p>m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.</p> | | |
| 7. Ciascun operatore autorizzato deve presentare annualmente una relazione con indicate tutte le osservazioni compiute sulle specie osservate, corredate se possibile di documentazione fotografica. | <p>Az_Reg_6 Regolamentare lo svolgimento delle attività professionali di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive</p> <p>Az_Reg_32 Regolamentare lo svolgimento delle attività di Whale-watching</p> | | | <p>Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:</p> <p>a) fornire annualmente al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;</p> <p>b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.</p> | | <p>8. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di:</p> <p>a) presentare annualmente una relazione, ai fini del monitoraggio, con indicate tutte le informazioni sulle specie osservate, corredate, se possibile, da documentazione fotografica;</p> <p>b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino-costieri.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING | | | | | | ART. 26 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI WHALE-WATCHING |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al decreto di aggiornamento del decreto istitutivo, al Regolamento di disciplina e al presente Regolamento il soggetto gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, disciplinare ulteriormente la attività di Whale-watching (osservazioni dei cetacei). | | 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al Decreto istitutivo e al presente Regolamento l'Ente gestore può, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, disciplinare ulteriormente la attività di Whale-watching. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea. | | 1. Nell'AMP non sono consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea, salvo quanto disposto al successivo comma 5. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| 2. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, con reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea. | | 2. Nell'AMP non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti derivanti e con fonti luminose. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | te nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| 3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A è vietata qualsiasi attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale. | | 3. Nelle zone A non è consentita l'attività di pesca professionale, compresa la piccola pesca artigianale. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 4. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro: a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti; b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti; c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici; d) nasse, come previsto dalla normativa vigente; e) lenza per cefalopodi; f) bolentino di fondo; g) lenze trainate. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B, C è consentita esclusivamente , previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di piccola pesca artigianale riservata alle imprese, individuali o in forma cooperativa, aventi sede legale nel Comune xxx ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Nelle zone B, C l'attività di piccola pesca artigianale riservata ai soggetti di cui al precedente comma, è consentita con le reti da posta fisse, con le seguenti modalità e dotazioni: a) reti ad imbrocco: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri; b) tramagli: altezza massima di 4 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica maggiore di 10 metri; c) incastellate: altezza massima di 6 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0,5 millimetri, posizionate a una batimetrica mag- | | 4. Nelle zone B e C è consentita, esclusivamente , la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni di Olbia, San Teodoro, e Loiri Porto San Paolo, nonché' alle cooperative di pescatori, costituite ai sensi della Legge n. 250 del 13 marzo 1958, aventi sede nei suddetti Comuni, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa tra loro: a) rete da posta fissa, aventi apertura della maglia non inferiore a 40 millimetri, disposta perpendicolarmente alla linea di costa, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalata come previsto dalle norme vigenti; b) palangari, con un massimo di 400 ami, di lunghezza non inferiore a 22 millimetri, ad una distanza minima di 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti; c) rete da posta fissa a imbrocco per grandi pelagici; d) nasse, come previsto dalla normativa vigente; e) lenza per cefalopodi; f) bolentino di fondo; g) lenze trainate. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP. | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | giore di 10 metri; d) con lunghezze pari a 1800 metri per imbarcazioni fino a 2 TSL, a 2600 metri per imbarcazioni da 2 a 5 TSL e a 3800 metri per imbarcazioni superiori a 5 TSL. | | |
| 5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare (<i>Paracentrotus lividus</i>), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità: a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 cm aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di n. 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari; b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 cm, lunghezza 60 cm e larghezza 35 cm, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore; c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannuga") o | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta è vietata la cattura delle seguenti specie: - xxxxx - xxxxxx | | 5. Nelle zone B e C è consentita la raccolta professionale del riccio di mare (<i>Paracentrotus lividus</i>), previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori di cui al precedente comma, con i seguenti attrezzi e modalità: a) esclusivamente esemplari di dimensioni minime non inferiori a 5 centimetri aculei esclusi, durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale, per un massimo di numero 6 ceste per giorno di pesca, e comunque per un massimo di 500 esemplari; b) le ceste di cui alla precedente lettera a) devono essere di dimensioni massime comprese tra altezza 20 centimetri, lunghezza 60 centimetri e larghezza 35 centimetri, ed essere opportunamente contrassegnate dall'Ente gestore; c) ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall'imbarcazione anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio, mediante asta tradizionale ("cannu- |
| | Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>con il coppo;</p> <p>d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento né l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;</p> <p>e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione;</p> <p>f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'area marina protetta.</p> | <p>Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> | | | | | <p>ga") o con il coppo;</p> <p>d) ai pescatori professionali subacquei, esclusivamente in apnea, a mano o con l'ausilio di strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato, a condizione che il suo uso non provochi il danneggiamento né l'asportazione di elementi del fondale e di organismi viventi;</p> <p>e) non è consentito l'utilizzo di mezzi meccanici manuali o automatici, rastrelli e attrezzi trainati con imbarcazione;</p> <p>f) il totale complessivo di esemplari da prelevare è stabilito annualmente dall'Ente gestore sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di raccolta del riccio di mare nell'AMP.</p> |
| | <p>Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> | | | | | |
| | <p>Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo</p> | | | | | |
| <p>6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono recare impresso, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua, il numero di matricola della unità da pesca da cui vengono calati in mare. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.</p> | <p>Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca</p> | | <p>Da specificare meglio le caratteristiche di punzonatura degli attrezzi per tutti i tipi di pesca.</p> | <p>È fatto obbligo ai soggetti autorizzati di marcare e identificare gli attrezzi da pesca utilizzati e le relative boe segnaletiche:</p> <p>a) per le reti, su una targhetta fissata sulla prima fila superiore;</p> <p>b) per i palangari, su una targhetta posta nel punto di contatto con la boa di ormeggio;</p> <p>c) per le nasse, su un'etichetta fissata alla lima da piombo;</p> | | <p>6. Gli attrezzi da pesca, oltre a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, al fine di facilitare le operazioni di controllo e monitoraggio devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili. impresse, in maniera chiara e leggibile, anche dopo lunga permanenza in acqua. L'Ente gestore si riserva di fornire ai pescatori professionali autorizzati, e ad essi soltanto, specifici segnalamenti marittimi non confondibili e non imitabili da terzi.</p> |
| | <p>Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca profes-</p> | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | sionale | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | d) per gli attrezzi fissi di estensione superiore ad un miglio nautico, su targhette fissate conformemente al disposto delle lettere a), b) e c) ad intervalli regolari non superiori ad un miglio nautico, in modo da non lasciare senza contrassegno nessuna parte dell'attrezzo di estensione superiore ad un miglio nautico. | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare. | Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale | | | | | 7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pesca professionale nell'AMP i richiedenti devono inoltrare istanza presso l'Ente gestore almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività, indicando gli strumenti di pesca che si intende adoperare. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | nell'AMP | | | | | |
| 8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca all'interno dell'area marina protetta ai fini del monitoraggio. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi. | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | Da specificare meglio le caratteristiche di punzonatura degli attrezzi per tutti i tipi di pesca | I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca artigianale, di cui al precedente comma x, al fine di fornire al soggetto gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dal soggetto gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente: a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività; b) gli attrezzi utilizzati; c) le zone di pesca; d) i quantitativi di pescato. | | 8. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale , al fine di fornire all'Ente gestore indicazioni utili per il monitoraggio delle attività, sono tenuti a compilare il relativo registro di prelievo assegnato dall'Ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente: a) i dati di prelievo con l'indicazione delle giornate di attività; b) gli attrezzi utilizzati; c) le zone di pesca; d) i quantitativi di pescato. In alternativa, è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pesca professionale per l'anno successivo. |
| | Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti | | | Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale. | Nuovo comma | 9. Ai fini del monitoraggio ambientale e della tutela delle risorse presenti il registro di cui al precedente comma, deve essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta, e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione annuale. |
| 9. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Com- | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina pro- | | 10. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'AMP, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di ri- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| missione di riserva, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. | la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | tetta, il soggetto gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, per l'attività di pesca professionale, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di piccola pesca artigianale comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio; e) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di piccola pesca artigianale; f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate; g) numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante. | | serva, e previa approvazione del MATTM, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali e non; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio; e) sospensione per un periodo di tempo determinato dell'attività di piccola pesca professionale; f) numero massimo di imprese/cooperative di pesca autorizzate; g) numero massimo di unità da pesca autorizzabili per ciascuna impresa/ditta individuale/cooperativa operante. |
| | Az_Reg_29 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca professionale | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| | Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il re- | | È necessario prevedere per ogni tipo di pesca l'eventuale recu- | | Nuovo comma | 11. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 25 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE | | | | | | ART. 27 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PROFESSIONALE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | cupero delle attrezzature da pesca "fantasma" | | pero degli attrezzi andati perduti. Immagino che chi pesca debba, eventualmente, segnalare la perdita degli attrezzi. | | | di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca. |
| | Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca | | | | Nuovo comma | 12. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca.. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo. | | 1. Nelle zone A non è consentita l'attività di pescaturismo e ittiturismo. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nelle zone B, C è consentita, previa autorizzazione del soggetto gestore, l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo. | | 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pe- | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|---|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | scaturismo | | | | | |
| | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | Poiché l'articolo richiama l'articolo precedente sulla pesca professionale per quanto riguarda attrezzi e modalità, anche la punzonatura è trattata allo stesso articolo | | | |
| | Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma" | | | Non presente | | 3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". |
| | | | | L'attività di pescaturismo e deve essere svolta con la salpata delle reti alle ore 8.30 e la calata alle ore 16.30. Non è consentito lo svolgimento di tale attività in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale. | Segnalare all'AMP la presenza, negli altri Regolamenti, di una regolamentazione oraria. | |
| | | | | Ciascuna unità da pesca autorizzata dal soggetto gestore all'attività di pescaturismo e ittiturismo, può operare solo ed esclusivamente con il tramaglio, avente altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 800 metri, apertura della maglia non inferiore ai 40 millimetri, con diametro massimo del ritorto di 0.5 millimetri, e posizionato a una batimetrica maggiore di 10 | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | metri. | | |
| | | | | Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, non possono essere collocati entro i 50 metri dalla costa. Nel periodo di vigenza delle ordinanze balneari della Capitaneria di porto e della Regione Autonoma della Sardegna tale limite è esteso a 100 metri dalle coste a picco e dalle scogliere e a 200 metri dalle spiagge. È vietato collocare reti da posta fisse ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini. | | |
| | | | | Gli attrezzi da pesca per l'esercizio dell'attività di pescaturismo, devono essere collocati ad una distanza superiore ai 100 metri dai gavitelli riservati alle attività subacquee e segnalati come previsto dalle norme vigenti e ad una distanza superiore ai 100 metri dalle boe di perimetrazione delle Zone A. | | |
| 3. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori. | | 4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori |
| | | | | È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da | | 5. È fatto divieto di scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautiche, e di qualsiasi substan- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | sentine o da altri impianti dell'unità adibita al pescaturismo, e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalla stessa. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti sono consentiti secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Porto turistico xxx» vigente, redatto dalla Capitaneria di Porto di xxx. | | za tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi provenienti dalle stesse. Lo scarico delle acque reflue prodotte come rifiuto dalle unità nautiche deve avvenire secondo le disposizioni presenti nel «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui del carico - porto di Puntaldia» e dal «Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle unità da diporto - Approdo Turistico di La Marina di Costa Corallina» vigenti. |
| 4. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo e ittiturismo comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore. | Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo | | | Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo, di validità massima annuale, comporta l'obbligo di: | | 6. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di pescaturismo e/o ittiturismo, di validità massima annuale, comporta l'obbligo di: a) esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pescaturismo; b) fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dall'Ente gestore relativo alla tutela delle specie e degli habitat marino-costieri; c) fornire all'Ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ivi compresa l'eventuale perdita di attrezzi da pesca, ai fini del monitoraggio dell'AMP e della pianificazione degli interventi per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dall'Ente gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. In alternativa è consentita la compilazione del registro in versione on-line presente sul sito istituzionale dell'AMP. In mancanza della consegna del registro cartaceo o della compilazione del registro on-line, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pescaturismo per l'anno successivo. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | b) fornire al soggetto gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti il materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro vidimato dal soggetto gestore che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione. | | |
| | Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi | | | Si propone l'inserimento di un nuovo comma in merito alle attività di monitoraggio | c) in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pescaturismo/ ittiturismo, per l'anno | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | impatti | | | successivo. | | |
| | Az_Reg_64 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela delle specie degli ambienti marino e costiero | | Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | | | 8. L'Ente gestore si impegna ad avviare programmi e attività di educazione ambientale, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate a incoraggiare i pescatori a denunciare le perdite di attrezzature o a riportare a terra le reti vecchie e danneggiate, così come ogni altra rete fantasma in cui possano accidentalmente imbattersi durante le loro attività di pesca |
| | Az_Reg_65 Avviare campagne di informazione e sensibilizzazione per limitare il disturbo antropico sull'avifauna marina nell'AMP | | Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | Az_Reg_67 Avviare programmi e attività di educazione ambientale | | Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_75 Avviare campagne di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore pesca relativamente all'abbandono delle attrezzature da pesca | | Si propone di aggiungere e specificare le finalità del materiale informativo. | | | |
| | | | | Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti. | Nuovo comma | 9. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione/sottoscrizione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali, da parte del richiedente e del possesso dei requisiti previsti. |
| 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare. | Az_Reg_30 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pescaturismo | | | Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo, con validità massima annuale, i richiedenti devono presentare al soggetto gestore, la domanda di rilascio corredata dei relativi documenti, indicando gli attrezzi da pesca che si intende utilizzare. | | 10. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare. |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, tu- | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 26. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO | | | | | | ART. 28 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCATURISMO E ITTITURISMO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | ristiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | | | | Il soggetto gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo/ittiturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento, previa approvazione del Ministero, la relativa disciplina. | | 11. L'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di pescaturismo e ittiturismo al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa e adegua, con successivo provvedimento la relativa disciplina. |
| | Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma" | | | Non presente | | 12. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 7. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta non sono consentite: a) la pesca subacquea; b) la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, se non preventivamente autorizzati dal soggetto gestore; c) le gare di pesca sportiva e ricreativa. | | 1. Nell'AMP non è consentita la pesca subacquea sportiva e ricreativa, salvo quanto disposto al successivo comma 9. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_37 Adottare misure per preservare e tutelare il patrimonio archeologico, storico-culturale e subacqueo | | | | | |
| 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | Da specificare meglio le caratteristiche di punzonatura degli attrezzi per tutti i tipi di pesca. Tratte da http://www.life-ghost.eu/attachments/article/118/Codice%20di%20buone%20pratiche%20per%20 | | | 2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'AMP devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente gestore. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|--|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | imita- re%20la%20per di- ta%20e%20l% E 2%80%99abban do- no%20delle%20 attrezzatu- re%20da%20pe sca%20in%20m are.pdf | | | |
| 3. Nell'area marina protetta non sono consentite le gare di pesca sportiva. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | | | 3. Nell'AMP non sono consentite le gare di pesca sportiva. |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| | | | | L'accesso e il transito di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento, deve essere di volta in volta comunicato al soggetto gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate. | | 4. L'accesso e il transito di unità da diporto nell'AMP con attrezzi adibiti alla pesca subacquea o con attrezzi adibiti alla pesca sportiva e ricreativa diversi, o quantitativi di pescato superiori, ai limiti stabiliti dal presente Regolamento e dei disciplinari annuali, deve essere di volta in volta comunicato all'Ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate. |



**TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| 4. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa. | <p>Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> <p>Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP</p> <p>Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva</p> | | | Nelle zone A non è consentita qualunque attività di pesca sportiva e ricreativa. | | 5. Nelle zone A e B non è consentita l'attività di pesca sportiva e ricreativa. |
| <p>5. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:</p> <p>a) da riva, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>b) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;</p> <p>c) da unità navali:</p> <p>l. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> | <p>Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri</p> | | | <p>Nelle zone B e C, è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, ai residenti nel Comune di xxx e agli equiparati ad essi, di cui al successivo comma x, lettera x, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:</p> <p>a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;</p> <p>b) da riva o costa, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2</p> | | <p>6. Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, esclusivamente con i seguenti modalità e attrezzi:</p> <p>a) nei periodi e negli orari indicati dal soggetto gestore;</p> <p>b) da riva o costa, con lenze e canne, non più di due per persona, anche con mulinello, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>c) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione;</p> <p>d) da unità navali:</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| <p>II. con correntine con non più di tre ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;</p> <p>III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.</p> | | | | <p>(due) ami per ciascuno strumento; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo, o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale, interessando un massimo di 30 (trenta) metri lineari di riva o costa;</p> <p>c) da unità da diporto, con l'utilizzo di massimo 2 (due) canne o lenze con 2 (due) ami per ciascuno strumento per persona autorizzata; è altresì consentito l'utilizzo di esche artificiali munite di ancorette, doppio amo o amo singolo: ogni lenza o canna non può essere armata con più di un'esca artificiale.</p> | | <p>I. con bolentino e canne da fermo, non più di quattro per imbarcazione, con ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri;</p> <p>II. con correntine con non più di 3ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri, e con lenze per cefalopodi, non più di quattro per imbarcazione;</p> <p>III. con non più di 4 nattelli di superficie, con non più di due ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri.</p> |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | Nelle zone C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti di cui al successivo comma x, lettera x), previa autorizzazione da parte del soggetto gestore, esclusivamente con gli attrezzi e le modalità di cui al precedente comma x. | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|--|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | Si propone l'aggiunta del comma 7 in base alle indicazioni tratte da http://www.life-ghost.eu/attachments/article/118/Codice%20di%20buone%20pratiche%20per%20imitare%20la%20produttività%20e%20il%20E2%80%99abbandono%20delle%20attrezzature%20da%20pesca%20in%20mare.pdf | | | |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | Nell'area marina protetta i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono effettuare la pesca sportiva e ricreativa solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione. | | |
| 6. Nella zona C non è consentita: a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari; c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini | | | Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa: a) alla traina di profondità, con affondatore, con lenze di tipo «monel», piombo guardiano, la tecnica del «vertical jigging», o con attrezzi similari; b) con l'utilizzo del «bigattino», sia | | 7. Gli attrezzi da pesca devono essere punzonati riportando sempre il codice identificativo che consenta di risalire univocamente al legittimo proprietario con marcature inalterabili. |
| | | | | | | 8. Nella zona C non è consentita: a) la pesca a traina di profondità con affondatore e lenze tipo "monel" e piombo guardiano; b) la pesca con la tecnica del "vertical jigging" e similari; c) l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee; |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| d) il prelievo delle seguenti specie: I. tutte le specie di Cernia (Ephinepleus spp., Mycteroperca rubra e Polyprion americanus.); II. Corvina (Sciaena umbra); III. Cheppia (Alosa Fallax). | e terrestri | | | come esca che come richiamo; c) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; d) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina; e) con l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese) e non di origine mediterranea; f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa boletino e l'affondatore; g) il drifting con ancoraggio al fondale. | | d) con l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione; e) con l'utilizzo di palangari, filacciosi, nasse, natelli, coppo o bilancia, fiocina; f) con l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali il salpa boletino e l'affondatore g) il prelievo delle seguenti specie: I. tutte le specie di Cernia (Ephinepleus spp., Mycteroperca rubra e Polyprion americanus.); II. Corvina (Sciaena umbra); III. Cheppia (Alosa Fallax). |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | Nell'area marina protetta non è consentita la pesca sportiva e ricreativa delle seguenti specie: - xxx; - xxxx; - nonché di tutte le specie protette riportate in direttiva Habitat 92/43/CEE (Allegati II, IV, V). | | |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| 7. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (Paracentrotus lividus), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità: a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci; b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 cm esclusi gli aculei; | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini | | | Nell'area marina protetta, in seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (Paracentrotus lividus), il soggetto gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del Ministero, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo disciplinando le modalità. | | 9. Nelle zone C è consentita la raccolta del riccio di mare (Paracentrotus lividus), ai pescatori sportivi (o ricreativi) previa autorizzazione dell'Ente gestore, con i seguenti attrezzi e modalità: a) ogni pescatore non può raccogliere giornalmente più di 50 ricci; b) la taglia degli organismi oggetto di prelievo non può essere di dimensioni inferiori ai 5 centimetri esclusi gli aculei; |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali; e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale. | e terrestri | | | i tempi, il quantitativo e le zone. | | c) esclusivamente in apnea, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali; d) da natante, con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali; e) esclusivamente nei giorni prefestivi e festivi durante il periodo consentito dal calendario di pesca regionale. In seguito a studi scientifici sulla popolazione del riccio di mare (<i>Paracentrotus lividus</i>), l'Ente gestore, sentita la Commissione di riserva e previa approvazione del MATTM, può con successivo provvedimento, autorizzare il prelievo modificando le modalità, i tempi, il quantitativo e le zone. |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | | | |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| 8. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Nell'area marina protetta è consentito un quantitativo massimo giornaliero di catture fino a 5 (cinque) kg per unità da diporto e 3 (tre) kg per persona, salvo il caso di cattura di singolo esemplare di peso superiore. | | 10. È consentito un pescato cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona o 5 kg da unità navale, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore. In quest'ultimo caso è prescritto l'arresto immediato dell'attività di pesca ed è altresì consentito il mantenimento delle eventuali prede pescate in precedenza. |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i richiedenti devono: a) indicare gli strumenti di pesca che si intende adoperare; b) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 34. | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | I criteri sono stati definiti precedentemente, si richiama la necessità di indicare il relativo codice identificativo | 14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attività di pesca sportiva e ricreativa, i soggetti richiedenti devono: a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it); b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo art. x; d) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali; e) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. x, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; f) presentare formale dichiarazione di presa visione del decreto ministeriale del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto. | Discutere con l'AMP la durata massima delle autorizzazioni La registrazione di cui al punto A è richiesta dal Decreto Mipaaf del 6 dicembre 2010 | 11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di durata massima annuale, alle attività di pesca sportiva nell'AMP, i richiedenti devono: a) effettuare la registrazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa nel sito del MATTM delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.gov.it); b) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e i relativi codici identificativi; c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 37; d) rilasciare all'Ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali; e) nel caso dell'utilizzo di unità da diporto, oltre alla documentazione prevista dai requisiti all'art. 21, della navigazione da diporto, i richiedenti devono presentare tutta la documentazione relativa all'unità da diporto da autorizzare, ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche, e del rispetto degli obblighi amministrativi di legge; f) presentare formale dichiarazione di presa visione del D.M. del 29 luglio 2008 n. 146, e successive modifiche, recante il codice della nautica da diporto. |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | <p>Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:</p> <p>a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dal soggetto gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;</p> <p>b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;</p> <p>c) riportare, su un apposito registro vidimato dal soggetto gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione le seguenti informazioni:</p> <p>I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);</p> <p>II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e restituito al soggetto gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'area marina protetta;</p> <p>III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.</p> | | <p>12. Il rilascio dell'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa comporta l'obbligo di:</p> <p>a) esporre i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente gestore, durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa da esporre sull'unità da diporto autorizzata;</p> <p>b) esibire l'autorizzazione in caso di controllo ai corpi predisposti alla sorveglianza;</p> <p>c) riportare, su un apposito registro vidimato dall'Ente gestore e rilasciato contestualmente all'autorizzazione, o sul registro on-line, le seguenti informazioni:</p> <p>I. data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare);</p> <p>II. il registro dovrà essere costantemente aggiornato, esibito a richiesta degli organi preposti alla sorveglianza e consegnato all'Ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione debitamente compilato, ai fini del monitoraggio degli stock ittici dell'AMP;</p> <p>III. in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione, all'attività di pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 10. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta. | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | Il soggetto gestore rilascia un numero massimo di xx autorizzazioni di pesca sportiva e ricreativa annuali/temporanee così ripartite: a) il 40% delle autorizzazioni (n. x per i residenti nel Comune di xxx; b) il 50% delle autorizzazioni (n. x) per i non residenti equiparati ad essi in possesso dei seguenti requisiti valutati in ordine di priorità: - xxx - xxx - xxx c) il 10% delle autorizzazioni (n. x), ai non residenti nel Comune di xxx. I soggetti appartenenti alle due categorie di cui alle lettere a) e b) e non rientrati tra i soggetti autorizzati possono presentare domanda di autorizzazione per questa categoria. | | 13. L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva e ricreativa anche in base a criteri di contingentamento che possono privilegiare i residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP |
| | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Le autorizzazioni di cui al precedente comma x, lettera x), sono rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, applicando in sede di rilascio il criterio della rotazione. | | |
| 11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la pro- | | | Il soggetto gestore provvede annualmente a comunicare al Ministero i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreati- | | 14. L'Ente gestore provvede, annualmente, a comunicare al MATTM i risultati del monitoraggio effettuato sulle attività di pesca sportiva e ricreativa e, in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, la |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare: a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura per le varie specie; d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. | tezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | va, e in relazione alle esigenze di tutela ambientale, adegua con successivo provvedimento, previo parere della Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero , la disciplina della pesca sportiva e ricreativa, al fine di garantire una gestione sostenibile della risorsa. | | disciplina della pesca sportiva e ricreativa, indicando in particolare: a) caratteristiche, codici identificativi e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili; b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività; c) misure minime di cattura per le varie specie d) misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio. |
| | Az_Reg_14 Definire i criteri di identificazione della punzonatura degli attrezzi da pesca | | I criteri sono già stati definiti precedentemente, si inserisce la necessità di riportare i codici identificativi | | | |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| | Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti | | | | | |
| 11. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità navale a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri | | | Le unità da diporto a supporto della pesca sportiva e ricreativa, devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. | | 15. In prima applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato dall'Ente gestore, in zona C è consentita, previa autorizzazione del medesimo Ente gestore, l'attività di pesca ricreativa da unità navale a motore, a velocità non superiore ai 5 nodi, con non più di 2 lenze a traino di superficie che abbiano ami di lunghezza non inferiore a 18 millimetri. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rila- |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_10 Disciplinare le attività consentite nelle diverse zone dell'AMP | | | Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità da diporto in appoggio alla pesca sportiva e ricreativa, sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati. | | sciati. |
| | Az_Reg_12 Regolamentare la velocità di navi e imbarcazioni, al fine di ridurre l'inquinamento acustico subacqueo e il rischio di collisione con cetacei e tartarughe | | | | | |
| | Az_Reg_31 Regolamentare lo svolgimento delle attività di pesca ricreativa e sportiva | | | | | |
| | | | | Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di: a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee; b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A; c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio | | 16. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa per un raggio di: a) 300 metri dai gavitelli di ormeggio destinati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee; b) 200 metri dalle boe di delimitazione della zona A; c) 200 metri dai gavitelli di ormeggio destinati ai natanti e alle imbarcazioni. |



**TITOLO III
DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
|--|---|------------------|---|--|--|---|
| ART. 27. DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA | | | | | | ART. 29 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA RICREATIVA E SPORTIVA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | destinati ai natanti e alle imbarcazioni; | | |
| | | | | È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette. | | 17. È obbligatorio per l'esercizio delle attività di pesca sportiva e ricreativa, l'uso di ami e «piombi» in materiale biodegradabile per la traina di superficie e per il drifting, effettuato senza ancoraggio al fondale, al fine di limitare il rischio di allamatura di specie protette. |
| | | | | È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. x, del presente Regolamento e dalle altre norme in vigore. | | 18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca sportiva e ricreativa ad attività di ristorazione o commerciali pena ritiro dell'autorizzazione per 3 anni, oltre alle sanzioni previste dall'art. 42, del presente Regolamento, dei disciplinari annuali e dalle altre norme in vigore. |
| | Az_Reg_15 Redigere un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma" | | | Non presente | | 19. In relazione alle esigenze di tutela ambientale, l'Ente gestore redige, periodicamente, un piano di intervento per il recupero delle attrezzature da pesca "fantasma". |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| | | | | | | ART. 30 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTIVI E LUDICO RICREATIVI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi. Nelle zone B, C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo. | | 1. Nelle zone A non sono consentiti attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi. 2. Nelle zone B e C non è consentito lo svolgimento in forma organizzata o spontanea, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi effettuati con mezzi a motore di qualsiasi tipo. |
| | | | | Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione del soggetto gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline: a) Kitesurf; b) Surf e Paddle Surf; c) Windsurf; d) Vela; e) Nuoto; f) Canoa; g) Aquiloni; h) Beach-volley. | | 3. Nelle zone C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, e in osservanza delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente, lo svolgimento, in forma organizzata o spontanea/individuale, di attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi relativi alle seguenti discipline: a) Kitesurf; b) Surf e Paddle Surf; c) Windsurf; d) Vela; e) Nuoto; f) Canoa; g) Aquiloni; h) Beach-volley. |
| | | | | Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma x, i soggetti richiedenti devono: a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate; b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia; | | 4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, di validità massima mensile, di cui al comma 3, i soggetti richiedenti devono: a) distinguere tra attività spontanee/individuali e attività organizzate; b) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia; c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività; |



| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | | | ART. 30 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTIVI E LUDICO RICREATIVI |
| | | | | <p>c) indicare le caratteristiche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali utilizzati per l'attività;</p> <p>d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;</p> <p>e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. x del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;</p> <p>f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x.</p> | | <p>d) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sull'oggetto delle attività;</p> <p>e) presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 24 del presente Regolamento, nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio;</p> <p>f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37.</p> |
| | | | | <p>Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.</p> | | <p>5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, comporta l'obbligo di fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP, nonché di svolgere specifiche attività di sensibilizzazione e di informazione ai partecipanti, invitando al rispetto dell'ambiente fruito e di fornire agli stessi l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore.</p> |
| | | | | <p>Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme indi-</p> | | <p>6. Le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e in particolare senza provocare disturbo agli habitat e alle specie; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati nel rispetto delle norme individuate dall'Ente gestore.</p> |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE) |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | | | ART. 30 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI SPORTIVI E LUDICO RICREATIVI |
| | | | | viduate dal soggetto gestore. | | |
| | | | | Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. | | 7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo. |
| | | | | Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti. | | 8. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, è subordinata all'acquisizione della formale dichiarazione da parte del richiedente di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali, nonché del possesso dei requisiti richiesti. |
| | | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del Ministero, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi. | | 9. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, e previa approvazione del MATTM, le attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi. |
| | | | | Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. | | 10. Le unità nautiche a supporto delle attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. |

| TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| | | | | | | ART. 31 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica. | | 1. Nelle zone A non è consentita l'attività didattica e di divulgazione naturalistica. |
| | | | | Nelle zone B, C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione del soggetto gestore. | | 2. Nelle zone B e C l'attività didattica e di divulgazione naturalistica è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore. |
| | | | | Il soggetto gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'area marina protetta, attività didattiche e divulgative. | | 3. L'Ente gestore autorizza soggetti, di comprovata esperienza nell'ambito dell'educazione ambientale e della divulgazione naturalistica, legate all'ambiente marino, al fine di realizzare, all'interno dell'AMP, attività didattiche e divulgative. |
| | | | | Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono: a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività; b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività; c) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. x; d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei re- | | 4. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica nell'AMP, i soggetti richiedenti devono: a) essere legittimati secondo la normativa vigente in materia allo svolgimento dell'attività; b) fornire specifica relazione sulle modalità di svolgimento e sui contenuti oggetto dell'attività; c) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 37; d) nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, indicarne le caratteristiche, e presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. 21 del presente Regolamento. |

| <p style="text-align: center;">TITOLO III DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE</p> | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| | | | | | | ART. 31 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | quisiti previsti per le unità da diporto, di cui all'art. x del presente regolamento. | | |
| | | | | Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di: a) fornire al soggetto gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore. | | 5. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attività didattica e di divulgazione naturalistica comporta l'obbligo di: a) fornire all'Ente gestore informazioni relative alle attività condotte, ai fini del monitoraggio dell'AMP; b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'Ente gestore. |
| | | | | Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli x, x, x, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. | | 6. Le unità da diporto a supporto delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica, devono osservare le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio. |
| | | | | In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà del soggetto gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del Ministero, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica. | | 7. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità di carico dei siti dedicati all'attività di didattica e di divulgazione naturalistica, di adeguare, con successivi provvedimenti, sentita la Commissione di riserva, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle attività di didattica e di divulgazione naturalistica. |

5.2.4 TITOLO IV: DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|---|---|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 28 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE | | | | | | ART. 32 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta come previste dal decreto istitutivo e dal decreto di modifica dell'area marina protetta. "Tavolara - Punta Coda Cavallo". | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il presente titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta «xxx», come previste dal decreto di aggiornamento dell'area marina protetta e dal decreto riportante il Regolamento di disciplina delle attività consentite pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. x del xxx | | 1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'AMP come previste dal Decreto istitutivo e dal Decreto di modifica dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo". |
| 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento. | | 2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento. |
| 3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, | | | Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli o copia dello stesso autenticata dall'area marina protetta durante l'espletamento delle attività autorizzate ad esibirlo a richiesta alle autorità preposte al controllo e alla sorveglianza e al personale del soggetto gestore. | Discutere con l'AMP se accettare anche le copie o meno | 3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'AMP, su mera richiesta di questi ultimi. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | | | |
| | | | | Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati. | | 4. Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità nautiche in appoggio alle attività previste dal presente Regolamento, sono nominali e individuali, non cedibili a terzi, come anche i contrassegni autorizzativi rilasciati. |

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|---|--|--|
| ART. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 33 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno dell'area marina protetta è presentata al soggetto gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'area marina protetta. | | 1. La domanda di autorizzazione per le attività da svolgersi all'interno AMP è presentata all'Ente gestore compilando gli appositi moduli, da ritirarsi presso gli uffici amministrativi o disponibili sul sito internet dell'AMP. |
| 2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | La modulistica è predisposta a cura del soggetto gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni, dichiarazioni e documenti da allegare, sono riportati nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione. | | 2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione. |
| 3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'ente gestore. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il rilascio dell'autorizzazione implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal soggetto gestore. | | 3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore. |

**TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|---|--|---|
| ART. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 33 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | La domanda di autorizzazione deve indicare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula e la modalità prescelta per il pagamento del corrispettivo e i relativi diritti di segreteria, per l'autorizzazione richiesta. | | 4. La domanda di autorizzazione deve precisare: a) le generalità del richiedente; b) l'oggetto; c) la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta; d) il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione; e) la formula prescelta per il pagamento del corrispettivo per l'autorizzazione e i relativi diritti di segreteria. |
| 5. L'ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il soggetto gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, previa approvazione del Ministero, in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate. | | 5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di motivate esigenze di tutela ambientale, di sospendere temporaneamente o disciplinare, previa approvazione del MATTM in senso restrittivo le autorizzazioni rilasciate. |
| 6. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali | | | È facoltà del soggetto gestore rilasciare autorizzazioni, previa approvazione del Ministero, in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, esclusivamente per accertate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di sperimentazione e di promozione connesse alle finalità istitutive. | | 6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo, previa approvazione del MATTM. |

**TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--------------------------------------|--|------------------|---|--|--|--|
| ART. 29 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 33 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | e culturali nell'AMP | | | | | |

| TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 30 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE | | | | | | ART. 34 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione. | | 1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione. |
| | | | | Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di aggiornamento dell'area marina protetta, del Regolamento di disciplina, del presente Regolamento e di eventuali disciplinari provvisori annuali. | Discutere con l'AMP se dobbiamo citare altri strumenti di disciplina (regolamenti/disciplinari). | 2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e dei disciplinari annuali. |
| 2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. | | 3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. |

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| ART. 31 PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 35 PROCEDURA D'ESAME DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 29 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 32. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | La domanda di autorizzazione di cui al precedente articolo è esaminata dagli organi tecnici del soggetto gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'art. x e dei criteri di cui al successivo art. x. | | 1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente art. 33 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo art. 36. |
| 2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego. | | 2. La domanda di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III. Vige in ogni caso il principio del silenzio diniego. |
| 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, quali immersioni subacquee, ormeggio, ancoraggio e pesca sportiva, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali | | | Per tutte le domande di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, il soggetto gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta. | | 3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'AMP, l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta. |

| | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| | nell'AMP | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|---|------------------|---|--|--|---|
| ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il soggetto gestore provvede a svolgere un'adeguata indagine conoscitiva per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate all'atto della richiesta. | | 1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta. |
| 2. Il rilascio delle autorizzazioni nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. | Az_Reg_1 Adottare misure volte a garantire la protezione e la conservazione di specie e habitat marini e terrestri Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. | | 2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nell'AMP di cui ai precedenti articoli, può essere effettuata dal soggetto gestore in base a regimi di eventuale premialità ambientale, turnazione, contingentamento, destagionalizzazione, sperimentazione e promozione, definito sulla base del monitoraggio dell'AMP e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale. |

| TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Non presente | | 3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP. |
| 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Non presente | | 4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel comma 2, può privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni. |
| 5. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali | | | Il soggetto gestore è tenuto a pubblicizzare, anche per via informatica, i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite. | | 5. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite. |

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|---|------------------|---|--|--|--|
| ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | nell'AMP | | | | | |
| <p>6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:</p> <p>a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;</p> <p>b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente regolamento;</p> <p>c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.</p> | <p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> | | | <p>La domanda di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:</p> <p>a) qualora l'attività sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;</p> <p>b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina, dal presente Regolamento e da eventuali disciplinari provvisori annuali.</p> <p>c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici e il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.</p> | | <p>6. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:</p> <p>a) qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'AMP;</p> <p>b) in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal Decreto istitutivo e dal presente Regolamento e dai disciplinari annuali;</p> <p>c) qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'AMP.</p> |
| <p>7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.</p> | <p>Az_Reg_36</p> <p>Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP</p> | | | <p>L'eventuale rigetto della domanda di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dal soggetto gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.</p> | | <p>7. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, è motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale o di violazione da parte del soggetto richiedente delle disposizioni sottese al provvedimento.</p> |

| TITOLO IV DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA | | | | | | |
|--|--|------------------|--|---|---|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 32 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE | | | | | | ART. 36 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 33. | Az_Reg_36 Definire una disciplina delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività economico-produttive, turistiche, sociali e culturali nell'AMP | | | Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. x. | | 8. Il provvedimento di autorizzazione è materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 37. |

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | | ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA |
| 1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. | | | | I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento del corrispettivo per il rilascio delle relative autorizzazioni e diritti di segreteria. | | 1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria. |
| 2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall' ente gestore, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | | | | L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria di cui al precedente comma, per ciascuna tipologia di servizio/attività, è stabilita dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero. | | 2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria, per ciascuna tipologia di servizio attività, sono stabiliti dall'Ente gestore, previamente autorizzato dal MATTM. |
| 3. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono stabiliti dall'ente gestore. | | | | | | <i>Si propone la cancellazione perché si ritiene che quanto riportato sia ripetitivo rispetto a quanto indicato nel comma precedente</i> |
| 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive e per le attività di ricerca scientifica è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. | | 3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base settimanale, mensile e annuale. |
| 5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. | | | | | | 4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. |

**TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | | ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. | | 5. I corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, sono disposti su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. |
| 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, ai centri di immersione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee e delle didattiche subacquee, è disposto su base annua. | | 6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee e della didattica subacquea nell'AMP è disposto su base annuale. |
| 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto dei corrispettivi per l'autorizzazione alla sosta, l'ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'ormeggio è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile, in funzione della lunghezza fuori tutto dell'unità nautica. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, il soggetto gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo. | | 7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'AMP è disposto su base annuale. Per la gestione dei servizi di ormeggio e la riscossione sul posto del contributo ambientale per l'autorizzazione alla sosta, l'Ente gestore può avvalersi di società e soggetti terzi incaricati a tale scopo. |
| 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale. | | | | | | 8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio nelle zone B e C è disposto su base settimanale, mensile e annuale. |

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|---|--|--|
| ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | | ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate è disposto su base annua. | | 9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale. |
| | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale. | | 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per le attività didattiche e di divulgazione naturalistica è disposto su base mensile e/o annuale. |
| 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio e/o locazione unità da diporto è disposto su base annuale. | | 10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nelle zone B e C è disposto su base annuale, in funzione del periodo di armamento e delle caratteristiche delle unità navali. |
| 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa è disposto su base giornaliera, mensile e annuale. | | 11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nelle zone C è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale, in funzione della tipologia di pesca. |
| | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale. | | 12. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto è disposto su base giornaliera e settimanale. |
| | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico ricreative è disposto su base settimanale e mensile. | | 13. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività ludico-ricreative è disposto su base settimanale e mensile. |

**TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|--|--|---|
| ART. 33 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA | | | | | | ART. 37 CORRISPETTIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E I DIRITTI DI SEGRETERIA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di whale watching, è disposto su base mensile e annuale | | 14 Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività whale watching è disposto su base settimanale e mensile. |
| | | | | Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività di seawatching, è disposto su base settimanale, mensile ed annuale. | | 15. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria, per l'esercizio dell'attività seawatching è disposto su base settimanale e mensile. |
| 12. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli. | | | | Non presente | | 16. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti per i proprietari di unità navali in possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati ai precedenti articoli. |
| 13. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità: a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'ente gestore dell'area marina protetta "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta; b) presso la sede dell'area marina protetta o presso altri uffici individuati allo scopo dall'ente gestore. | | | | Il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria, di cui al presente articolo deve essere effettuato con versamento sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto gestore dell'area marina protetta «XX». | | 17. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità: a) con versamento sul conto corrente postale intestato all'Ente gestore dell'AMP "Tavolara - Punta Coda Cavallo", indicando in causale l'autorizzazione richiesta; b) presso la sede dell'AMP o presso altri uffici individuati allo scopo dall'Ente gestore. |
| | | | | Il soggetto gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'area marina protetta ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo. | | 18. L'Ente gestore può autorizzare gli operatori e i gestori di servizi che ne facciano richiesta all'uso del logo non registrato dell'AMP ai fini della divulgazione dell'attività, determinandone l'eventuale corrispettivo. |

5.2.5 TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| - | | | | | | ART. 38 VALUTAZIONE RISCHIO E VULNERABILITÀ IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| - | Az_Reg_34 Valutare la vulnerabilità e il rischio funzionalmente all'adozione di misure di prevenzione, mitigazione e adattamento volte a fronteggiare le conseguenze delle calamità naturali | | Si propone di aggiungere un nuovo articolo Probabile titolo articolo: Valutazione rischio e vulnerabilità in caso di calamità naturali | Non presente | | 1. L'Ente gestore valuta la vulnerabilità e il rischio ed elabora una strategia di prevenzione, mitigazione e adattamento volta a limitare e fronteggiare le potenziali conseguenze delle calamità naturali. |

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. L'ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'area marina protetta | Az_Reg_13 Regolamentare lo svolgimento delle attività di monitoraggio | | Si propone di integrare l'articolato normativo | Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige, annualmente, ed invia al Ministero , una relazione sullo stato dell'area marina protetta. | | 1. L'Ente gestore effettua un monitoraggio costante delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'AMP e delle attività in essa consentite, con particolare attenzione alla salvaguardia della biodiversità di habitat e specie caratterizzanti il sito , secondo le direttive emanate dal MATTM e su tale base redige periodicamente una relazione sullo stato dell'AMP. Per le indicazioni inerenti il monitoraggio delle singole attività si rimanda alla disciplina specifica definita al Titolo III. |
| | Az_Reg_46 Avviare campagne di monitoraggio volte a fornire informazioni puntuali sullo stato della qualità dell'aria | | | | | |
| | Az_Reg_52 Avviare campagne di monitoraggio della dinamica geomorfologica dei sistemi spiaggia-duna e dei litorali sabbiosi | | Si propone di trattare l'argomento in un nuovo articolo possibile titolo "Tutela e gestione del territorio" | | | |
| | Az_Reg_54 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti delle attività | | Si propone di disciplinare il monitoraggio degli effetti delle singole attività turistiche secondo quanto previsto dalle norme specifiche di | | | |



**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | turistiche | | cui al titolo III del Regolamento | | | |
| | Az_Reg_56 Avviare campagne di monitoraggio della pesca professionale e dei suoi impatti | | Si propone di specificare questo aspetto all'art. 25, "Disciplina delle attività di pesca professionale" | | | |
| | Az_Reg_57 Avviare campagne di monitoraggio della pesca sportiva e dei suoi impatti | | Si propone di trattare l'argomento nell'articolo relativo alla "Disciplina delle attività di pesca ricreativa e sportiva" | | | |
| | Az_Reg_61 Avviare campagne di monitoraggio della pescaturismo e dei suoi impatti | | Si propone di trattare l'argomento nell'articolo relativo alla "Disciplina delle attività di pescaturismo e ittiturismo" | | | |
| | Az_Reg_47 Avviare campagne di controllo numerico delle capre a Tavolara | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_48 Avviare campagne di monitoraggio di habitat e specie volte a garantire la tutela della biodiversità | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |
| | Az_Reg_50 Avviare campagne di monitoraggio degli effetti dovuti all'eradicazione del ratto nero | | Si propone di trattare l'argomento in un nuovo articolo Possibile titolo "Tutela della biodiversità" | | | |
| | Az_Reg_51 Avviare campagne di monitoraggio delle specie vegetali aliene invasive, sia terrestri che marine | | Si propone di trattare l'argomento in un nuovo articolo Possibile titolo "Tutela della biodiversità" | | | |
| | Az_Reg_53 Avviare campagne di censimento e monitoraggio dell'erpetofo | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |



**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | una | | | | | |
| | Az_Reg_55 Avviare campagne di monitoraggio dell'avifauna marina di interesse conservazionistico | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |
| | Az_Reg_58 Avviare campagne di monitoraggio della specie target cernia | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |
| | Az_Reg_59 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle biocenosi del coralligeno | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | Az_Reg_60 Avviare campagne di monitoraggio e censimento per la tutela delle Praterie di posidonia | | Si propone di rispondere all'azione integrando il comma 1 del presente articolo | | | |
| 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. | | | | Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal Ministero, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. | | 2. Ai fini del monitoraggio dell'ambiente marino, l'Ente gestore può avvalersi dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e derivanti dalle attività intraprese dal MATTM, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino. |
| 3. L'ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto istitutivo e del decreto di modifica dell'area marina protetta concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socioeconomiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente regolamento. | | | | Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attività consentite concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero l'aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di disciplina e/o del presente Rego- | | 3. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo e del Decreto di modifica dell'AMP concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'AMP e, ove ritenuto opportuno, propone al MATTM e del mare l'aggiornamento del decreto istitutivo e/o del presente Regolamento. |

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 34 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO | | | | | | ART. 39 MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | lamento. | | |

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|--|---|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 35 SORVEGLIANZA | | | | | | ART. 40 SORVEGLIANZA |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. | Az_Reg_76 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nelle zone con maggiori criticità, con particolare attenzione alle aree marino-terrestri con maggiore afflusso turistico | | Si propone di integrare la norma con una particolare attenzione alle zone con maggiori criticità | La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. | | 1. La sorveglianza nell'AMP è effettuata, prestando particolare attenzione alle zone con maggiori criticità e caratterizzate da considerevoli afflussi turistici e al settore della pesca , dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare anche avvalendosi di sistemi di videosorveglianza e realizzando accordi e convenzioni con l'Autorità di pubblica sicurezza. |
| | Az_Reg_77 Riorganizzare il sistema di videosorveglianza | | Si propone di integrare la norma aggiungendo il sistema di videosorveglianza | Non presente | | 2. Integrazione delle attività di sorveglianza attraverso il potenziamento del sistema su tutto il perimetro dell'AMP a mezzo di telecamere motorizzate e autoalimentate con sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili. |
| 2. Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta. | Az_Reg_78 Avviare campagne di sorveglianza finalizzate alla tutela di habitat e specie | | | Il soggetto gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta. | | 3. L'Ente gestore può realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'AMP per la tutela di habitat e specie, prestando particolare attenzione al settore pesca. |
| | Az_Reg_79 Sistematizzare ed intensificare la sorveglianza nel settore pesca | | | | | |



**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| ART. 36 PUBBLICITÀ | | | | | | ART. 41 PUBBLICITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Il presente regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al decreto istitutivo dell'area marina protetta in tutte le sedi e le strutture dell'area marina protetta, nonché nella sede legale dell'ente gestore. | | | | Il presente regolamento, all'entrata in vigore, deve essere affisso insieme al decreto di aggiornamento, al Regolamento di disciplina, e ad eventuali disciplinari provvisori annuali, nei locali delle sedi dell'area marina protetta, nonché nella sede legale ed amministrativa del soggetto gestore. | | 1. Il presente Regolamento di esecuzione e organizzazione, una volta entrato in vigore è affisso insieme al Decreto istitutivo dell'AMP e ai disciplinari annuali, in tutte le sedi e le strutture dell'AMP, nonché nella sede legale dell'Ente gestore. |
| 2. L'ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento nel sito web dell'area marina protetta. | | | | Il soggetto gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento, del decreto di aggiornamento, del Regolamento di disciplina e di eventuali disciplinari provvisori annuali, nel sito web dell'area marina protetta. | | 2. L'Ente gestore provvede all'inserimento del testo ufficiale del presente Regolamento e dei disciplinari annuali nel sito web dell'AMP. |
| 3. L'ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'area marina protetta, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. | | | | Il soggetto gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida concernenti il presente Regolamento, il decreto di aggiornamento, il Regolamento di disciplina ed eventuali disciplinari provvisori annuali, presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica aventi sede nel Comune di xxx, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento, in uno con il decreto di aggiornamento il Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, ed eventuali disciplinari provvisori annuali, | | 3. L'Ente gestore provvede alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento e del Decreto istitutivo dell'AMP presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede all'interno dell'AMP, nonché presso i soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico. L'esposizione permanente del presente Regolamento e dei disciplinari annuali, in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate. |

| TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI | | | | | | |
|--|--|------------------|---|--|--|--|
| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
| ART. 36 PUBBLICITÀ | | | | | | ART. 41 PUBBLICITÀ |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | in luogo ben visibile agli utenti, deve essere assicurata dai responsabili degli esercizi a carattere commerciale muniti di concessione demaniale marittima, nonché dai titolari delle attività di visite guidate subacquee, trasporto passeggeri e visite guidate presso tutti i luoghi di imbarco e a bordo delle unità nautiche utilizzate. | | |
| 4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima deve assicurare e mantenere l'esposizione del presente regolamento e del decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti. | | | | | | <i>Aggiunto nel precedente comma</i> |
| | | | | Il soggetto gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e di eventuali disciplinari provvisori annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale, e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'area marina protetta. | | 4. L'Ente gestore provvede a dare massima diffusione del presente Regolamento, e dei disciplinari annuali, presso gli uffici territoriali competenti della Capitaneria di Porto, dell'Autorità portuale e presso i porti di sbarco ricadenti all'interno dell'AMP. |

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|---|---|--|
| ART. 37 SANZIONI | | | | | | ART. 42 SANZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001, e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche. | | | | Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel decreto di aggiornamento, nel Regolamento di disciplina dell'area marina protetta, e in eventuali disciplinari provvisori annuali , salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche. | | 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dei disciplinari annuali , salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche |
| 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in ripristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. | | | | Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva e ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. | | 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. |
| 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. | | | | In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto di aggiornamento, dal Regolamento di disciplina e dal presente Regolamento , compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministra- | Valutare con l'AMP se dare un periodo di tempo per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione | 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal Decreto istitutivo dell'AMP, dal presente Regolamento e dei disciplinari annuali , compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti |

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|---|--|--|--|
| ART. 37 SANZIONI | | | | | | ART. 42 SANZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| | | | | tive, le autorizzazioni già rilasciate sono sospese o revocate e il soggetto gestore valuta il diniego al rilascio delle autorizzazioni successivamente richieste per un minimo di 1 (un) anno ad un massimo di 3 (tre) anni | | |
| 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'ente gestore. | | | | Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma x, le autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione e trasmettono copia del relativo verbale al soggetto gestore. | | 4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, le autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e gli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio procedono direttamente all'irrogazione della relativa sanzione, e trasmettono copia del relativo verbale all'Ente gestore. |
| 5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. | | | | L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma x, è determinata dal soggetto gestore con autonomo provvedimento, previa autorizzazione del Ministero, entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche. | | 5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal MATTM, entro i limiti di cui all'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni. |
| 6. L'ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. | | | | Il soggetto gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di Porto competente, a predisporre lo schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma x, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. | | 6. L'Ente gestore provvede, di concerto con la Capitaneria di porto competente, a predisporre uno schema di verbale per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, recante gli importi delle relative sanzioni di cui al precedente comma, e ne fornisce copia alle autorità preposte alla sorveglianza dell'AMP e agli altri corpi di polizia dello Stato presenti sul territorio. |



**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|--|--|------------------|---|--|--|---|
| ART. 37 SANZIONI | | | | | | ART. 42 SANZIONI |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta. | | | | Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta. | | 7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'AMP. |

**TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI**

| REGOLAMENTO VIGENTE | PRIMO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO AZIONI CON ARTICOLI | | | SECONDO LIVELLO DI VALUTAZIONE: CONFRONTO CON I REGOLAMENTI RECENTI | | PROPOSTA DI NUOVO REGOLAMENTO (IN ROSSO LE MODIFICHE) |
|---|--|------------------|--|---|---|--|
| ART. 38 NORME DI RINVIO | | | | | | ART. 43 NORME DI RINVIO |
| COMMA | AZIONE | VALUT. ART/AZ | OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA VALUTAZIONE ART/AZIONI | REGOLAMENTI RECENTI | OSSERVAZIONI RISPETTO AL CONFRONTO CON GLI ALTRI REGOLAMENTI | PROPOSTA DI NUOVO COMMA |
| 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta del 12 dicembre 1997, modificato con decreto ministeriale del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente. | | | | Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel decreto di aggiornamento del 7 febbraio 2012 e nel Regolamento di disciplina approvato con decreto n. 60 del 7 febbraio 2012, e successive modifiche. | | 1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nella Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche, nonché alle disposizioni contenute nel Decreto istitutivo dell'AMP del 12 dicembre 1997, modificato con D.M. del 28 novembre 2001 e dettate dall'Autorità marittima competente. |